

LUISA CODA

LA GESTIONE DELLA GABELLA DEL TABACCO  
IN SARDEGNA NEL SETTECENTO  
E NEI PRIMI TRENT'ANNI DELL'OTTOCENTO

*Premessa*

La gabella del tabacco era, assieme al donativo, alle dogane e alla gabella del sale, uno dei maggiori cespiti della finanza sarda. L'ammontare complessivo di tali entrate superava infatti di gran lunga quello di tutte le altre voci del bilancio riunite insieme (1).

---

(1) Le rimanenti entrate comprendevano le peschiere, la posta, la gabella delle polveri, la bolla della crociata, il contributo ponti e strade, le miniere, il contributo baracellare sui proventi del baracellato, il sussidio ecclesiastico, il gettito delle tappe d'insinuazione, provento sulla registrazione degli atti, i censi e i canoni, le composizioni col fisco e le condanne, le rendite diverse. Fra le ultime va ricordato, in particolare, il gettito delle contrade e dei feudi reali: Marchesato di Oristano e Contea del Goceano, Barbagia di Belvì, contrade di Gesico e Goni, Parte Ocier Reale, Marchesato di Cea, salti di Iscla Mayor, Fossados e Fenugheda, di Mandrolisai e Tortolì. Altre rendite riguardavano i diritti spettanti al sovrano sulle miniere d'argento, sulla pesca del corallo, su qualche tonnara, sull'affitto dello stabilimento per l'allevamento dei cavalli reali; inoltre, la gabella della neve che si importava da Aritzo e da Tonara, il testatico (tassa sul macello e sul pascolo), i diritti del peso reale di Cagliari e di Oristano, compresi quelli sulla darsena di Cagliari. Vi era, infine, il diritto di mezza annata e sigillo, che veniva pagato dai concessionari di patenti regie, da coloro che ricoprivano quindi incarichi pubblici (compreso il viceré); non erano esenti dal pagare questo tributo i titolari di feudi e di cavalierati o chi apparteneva alla nobiltà. Le

Il governo sabauda riservò sempre alla gabella una particolare attenzione, in quanto il regime di monopolio del commercio permetteva allo Stato introiti notevolmente superiori ai costi. Nei territori di terraferma questa imposta indiretta fu introdotta intorno alla metà del Seicento <sup>(2)</sup> e il monopolio del commercio fu inizialmente limitato alle province subalpine, fatta eccezione per la Savoia, la Valle d'Aosta, il contado di Nizza e altre regioni limitrofe allo stesso contado. In seguito fu esteso alle altre parti degli antichi Stati e ai territori di nuovo acquisto: nel 1688 alla Savoia, nel 1697 alla città e provincia di Pinerolo, nel 1702 al contado di Nizza, al principato di Oneglia, ai marchesati di Dolceacqua e del Marro e alle terre che si trovavano al di là dell'Apennino. Ne rimase esente soltanto il ducato d'Aosta <sup>(3)</sup>, dove solo nel 1762 il governo si riservò la facoltà di vendere il tabacco, ma a condizioni favorevoli alla popolazio-

---

opere più complete sulla finanza sabauda in Sardegna sono quelle del Bernardino (A. BERNARDINO, *La finanza sabauda in Sardegna (1741-1827)*, Fratelli Bocca, Torino 1924, *Tributi e bilanci in Sardegna nell'ultimo ventennio della sua annessione al Piemonte (172-1740)*, Fratelli Bocca, Torino 1921 e il saggio *Le finanze delle città della Sardegna sabauda*, pubblicato nel volume commemorativo in onore di Giuseppe Prato a cura del R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali, Torino 1931), ma una esauriente panoramica è offerta anche dal Loddo Canepa (F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, vol. II, *Gli anni 1720-1793*, a cura di G. Olla Repetto, Gallizzi, Sassari 1975, pp. 91-118). Notizie meno dettagliate si trovano in opere del Pino Branca (A. PINO BRANCA, *La vita economica della Sardegna sabauda (1720-1773)*, Principato, Messina 1926), del Melis (A. MELIS, *Dominazione sabauda in Sardegna: Storia politica, civile e religiosa*, Pascuttini, Oristano 1932) e del Palmarocchi (R. PALMAROCCHI, *Sardegna sabauda*, I, *Il regno di Vittorio Amedeo II*, Tipografia Mercantile Giacomo Doglio, Cagliari 1936).

(2) Il Duboin sostiene che fu solo di pochi anni anteriore alla metà del diciassettesimo secolo (cfr. Libro XI, *Dei pubblici tributi e del debito dello Stato*, Titolo XXVI, *Della gabella del tabacco, ossia del monopolio dello Stato nel coltivarlo, manipolarlo e smaltirlo, e della privativa per la vendita di pipe*, in F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, patenti, manifesti, ecc. emanati negli Stati di Terraferma sino allo 8 dicembre 1798 dai sovrani della Real Casa di Savoia*, Tomo XXII, vol. XXIV, Torino, 1857, p. 2).

(3) L. EINAUDI, *La finanza sabauda all'aprirsi del secolo XVIII e durante la guerra di successione spagnola*, Officine Grafiche della Società Tipografico-Editrice Nazionale, Torino 1908, p. 31

ne per salvaguardare almeno in parte, o “in apparenza” come sostiene il Duboin, i privilegi di cui gli abitanti godevano.

I primi tentativi di coltivare il tabacco in Piemonte non diedero buoni risultati, sicché tutto il prodotto veniva importato. La normativa che regolava la gabella negli antichi Stati era piuttosto severa per evitare le frodi e, soprattutto, il contrabbando. Il provvedimento che riordinò la materia in maniera organica fu l'editto del 14 gennaio 1720 <sup>(4)</sup>, non esteso soltanto al territorio del nuovo Monferrato, al contado d'Alessandria, alla provincia della Lomellina e alla valle di Sesia. Con esso si proibì a tutti i sudditi, senza alcuna esclusione, di introdurre qualsiasi quantità di tabacco per uso personale o di tenerlo in casa e in altri luoghi per venderlo con qualunque pretesto, fatta eccezione per quello appartenente alla gabella e fornito dalla sua fabbrica. Per evitare che la merce mancasse, inducendo alla frode, il direttore generale della gabella (oppure l'accensatore) doveva mantenere tutti gli Stati provvisti di tabacco buono, “sufficiente e mercantile”, che avesse ottenuto l'approvazione della Camera dei Conti. Benché il prezzo fosse fissato d'autorità, si decise di diminuirlo per agevolare gli acquirenti.

L'Einaudi, riferendosi ai primi anni del Settecento, evidenzia le difficoltà in cui si trovava la gabella per via delle numerose frodi. Tabacco di contrabbando proveniva dal Monferrato, dalle province

---

(4) *Regio Editto, col quale si stabiliscono le regole e norme da osservarsi per l'esercizio della gabella del tabacco negli antichi Stati, e le pene da infliggersi ai frodatori*, in F. A. Duboin, L. XI, Tit. XXVI, cit., pp. 89-100. Nelle parti del Monferrato annesse nel Settecento, nelle province di Alessandria e Lomellina, di più recente acquisto, e in altre che entrarono a far parte dei domini di Casa Savoia con i trattati di Vienna e di Worms, venne mantenuto il monopolio del commercio del tabacco com'era regolato sotto il cessato governo; soltanto in un secondo tempo vennero eliminate le esenzioni godute da alcuni territori. Successivi editti riordinarono la gabella in alcune province che si trovavano in particolari posizioni in base all'epoca della loro annessione. Quelli del 19 settembre 1733 e del 22 agosto 1738 stabilirono, ad esempio, le norme generali per l'esercizio di tutte le gabelle, e quindi anche di quella del tabacco, nel Monferrato. L'editto del 13 luglio 1740 riguardò le terre delle Langhe.

lombarde e da Oneglia, dove i prezzi erano inferiori a quelli praticati in Piemonte. Di conseguenza, si rendeva quasi necessario proseguire nei tentativi di estendere le coltivazioni nel territorio piemontese, in modo da poter vendere la merce a condizioni più favorevoli e arginare così i traffici illeciti. Nel 1727, da quanto riferito dal Duboin, furono destinati alla coltura del tabacco circa cento ettari di terreni, tra quelli annessi al reale castello di Mirafiori e quelli appartenenti alla commenda di Gonzole. La coltivazione venne continuata negli anni successivi; se ne ha riscontro anche per il 1738 e il 1739, ma la documentazione archivistica piuttosto lacunosa non permette di verificare se l'attività sia proseguita con regolarità <sup>(5)</sup>.

Nel 1720, ovvero nello stesso anno in cui fu promulgato l'editto che riordinò la gabella, entrò a far parte dei possedimenti sabaudi la Sardegna, un territorio che per clima e per le caratteristiche di molti terreni poteva permettere un forte aumento della produzione e del commercio del tabacco e, quindi, incrementare notevolmente gli introiti del R. Erario. Era pertanto naturale che a tale ramo produttivo si rivolgesse con interesse il sovrano. Chiarificatrice appare in proposito la prima parte dell'editto emanato da Carlo Emanuele III il 28 dicembre 1763 <sup>(6)</sup>, nella quale si sottolineava che l'isola era non solo in grado di soddisfare le esigenze del consumo interno, ma anche di vendere tabacco ai paesi esteri, introducendo "contante" nel Regno. Stabilite quindi le misure per migliorare le piantagioni e perfezionare le tecniche di produzione, si rendeva "ad un tempo giusto e necessario d'apprestarvi disposizioni a scampo de' pregiudizii, ai quali potrebbe essere soggetta l'azienda per le facilità, e comodi, che presta a' traffici, e versamenti illeciti l'ampliamento de' piantamenti".

---

(5) F. A. DUBOIN, Libro XI, Titolo XXVI, cit., p.3.

(6) *Editto di S. M. de' 28 dicembre 1763 riguardante l'azienda del tabacco*, in P. Sanna Lecca, *Editti, pregoni ed altri provvedimenti emanati pel regno di Sardegna sotto il governo dei Reali di Savoia fino al 1774*, Reale Stamperia di Cagliari, Cagliari 1775, Tomo I, Tit.XI, Ordinazione XXIII, pp. 397-405.

Il Duboin, nel riportare parte dell'editto, commentava che, nonostante le condizioni ambientali favorevoli, a metà dell'Ottocento non si erano ancora ottenuti dalla coltivazione del tabacco gli attesi vantaggi sia per lo Stato che per la popolazione. I motivi a suo avviso andavano individuati nell'incapacità del governo di promuovere l'incremento della coltura e nella mancanza di denaro e di altri mezzi che impediva agli abitanti dell'isola di cimentarsi con successo nell'impresa. Il Duboin ammetteva, comunque, di non aver trovato per il periodo successivo all'emanazione dell'editto del 1763, che si esaminerà in seguito, documenti che attestino i risultati della coltura in Sardegna. Non è da escludere che egli abbia verificato l'andamento delle piantagioni e dell'Azienda negli anni Cinquanta, sulla base del materiale archivistico presente a Torino e ignorando i documenti degli Archivi di Stato di Cagliari e di Sassari. Le ipotesi da lui avanzate potrebbero quindi non essere del tutto esatte, ovvero le ragioni del mancato sviluppo del settore potrebbero essere più complesse. Le opere di Anselmo Bernardino, per quanto accurate e indispensabili per lo studio della finanza sarda, non possono esserci di aiuto al riguardo in quanto si fermano agli anni Venti dell'Ottocento.

Il tema, a mio avviso, merita di essere approfondito, analizzando non solo il funzionamento della gabella dei tabacchi nell'isola, ma anche i vari fattori che possono aver influito su di esso. Tra questi, in primo luogo, il sistema di gestione, ora in economia ora in appalto, e i risultati ottenuti; la legislazione in materia sia a livello centrale che locale; i rapporti tra i concessionari, cioè tra coloro che ottenevano l'autorizzazione a coltivare le piante e che dovevano versare le foglie allo stanco reale, e l'Azienda; i danni derivanti dal contrabbando e da altre frodi commesse a danno della gabella, o causati dai privilegi; infine, gli eventuali piani di sviluppo del settore e gli ostacoli che ne limitarono l'attuazione.

Il presente saggio costituisce un primo approccio al tema sulla base dei documenti degli Archivi di Stato di Torino e di Sassari, non pretende, quindi, di fornire un quadro esauriente delle problematiche legate al funzionamento della gabella.

### **1. La gabella del tabacco tra amministrazione in economia e in appalto**

Mentre la coltivazione del tabacco in Sardegna si fa risalire al secolo XVII, la gabella fu introdotta dal viceré conte d'Atalaya, per ordine del sovrano austriaco, con l'editto del 14 agosto 1714 (7), col quale fu proibito a chiunque di vendere o comprare tabacco, all'infuori di quello messo in commercio dalla reale gabella, e di introdurne. In caso di trasgressione, era prevista per i nobili la pena di quattro anni di prigionia e la confisca dei beni, per i "plebei" la fustigazione, quattro anni di galera e la confisca della merce (8).

Il Bernardino sottolinea che, non essendoci nel periodo spagnolo vincoli alla semina e alla raccolta e vendita delle foglie, la tabacchicoltura prosperava soprattutto nella parte settentrionale dell'isola dove le piantagioni erano più estese. E' chiaro, quindi, che in questi territori la gabella venne vista con sfavore fin dall'inizio. L'unico aggravio che interessava il settore in Sardegna era il diritto, peraltro abbastanza tenue, che le amministrazioni di Cagliari, Sassari e Iglesias esigevano sul tabacco introdotto per il consumo. Con l'istituzione del monopolio, questo privilegio andava però abolito, pertanto il governo austriaco dovette stipulare degli accordi con i Consigli civici delle tre città.

---

(7) Una delle motivazioni addotte dal governo austriaco nell'imporre la gabella fu la necessità di "sovvenire alle pubbliche strettezze" e di mantenere le truppe per la difesa del Regno.

(8) *Relazione sull'origine, progresso, ed amministrazione della Gabella del tabacco*, Archivio di Stato di Torino (d'ora in avanti A.S.T.), Sardegna, Economico (S.E.), cat. 10, *Tabacco*, mazzo 1, fascicolo (f.) 1. Nelle successive citazioni saranno indicati l'Archivio, la categoria, il mazzo e il fascicolo.

Cagliari accettò l'imposizione della gabella, con atto del 13 luglio, e cedette al R. Patrimonio il suo diritto d'incassare una percentuale sul tabacco importato, che consisteva in reali 1,5 per ogni libbra <sup>(9)</sup>; pretese ed ottenne dalla R. Cassa un risarcimento di 800 scudi sardi annui, corrispondenti a lire sarde 2000 e a 3200 lire di Piemonte <sup>(10)</sup>. Anche Sassari, per qualche tempo contraria, diede la sua approvazione il 18 aprile 1716, dietro la promessa di un uguale risarcimento che doveva integrare la frumentaria ed impiegarsi, quindi, a beneficio dei poveri <sup>(11)</sup>. Il viceré garantì, inoltre, che avrebbe lasciato in vigore la libertà di semina di cui godevano i cittadini e avrebbe permesso di aumentare l'estensione delle colture se ciò fosse stato compatibile col "Regio Servizio".

Queste concessioni probabilmente furono considerate opportune dal governo sabauda per vincere le resistenze del Consiglio civico che in un primo tempo si era opposto alla gabella con la motivazione che questa avrebbe leso i privilegi della popolazione e le consuetudini vigenti nel territorio sassarese. Successivamente, i consiglieri cercarono di giungere ad una mediazione offrendo alla R. Cassa uno scudo per ogni cantaro <sup>(12)</sup> di tabacco raccolto, purché

---

(9) La libbra di 12 once equivaleva a Kg 0,40650 (A. BOSCOLO, L. BULFERETTI, L. DEL PIANO, *Profilo storico economico della Sardegna dal riformismo settecentesco al "Piano di Rinascita"*, Cedam, Padova 1962, p.VIII. La tabella dei pesi e delle misure è ripresa integralmente dall'opera di A. DELLA MARMORA, *Voyage en Sardaigne*, Arthus Bertrand, Paris, 1839).

(10) Il contratto fu stilato da Antonio Marcoto, pubblico notaio della Casa reale (*Relazione sull'origine*, cit.; cfr., inoltre, *Chiarimenti dati dal Segr. di Stato avv. Gazano in risposta ai quesiti fattigli sopra l'origine, la natura, ed amministrazione delle rendite demaniali*, A.S.T., cat. 2, *Aziende Economiche*, mazzo 1, f. 10 ).

L'unità di conto nell'isola era la lira sarda, divisa in 20 soldi da dodici denari ciascuno. Il cagliarese valeva 2 denari, 3 cagliaresi valevano mezzo soldo, 5 soldi valevano un reale, 50 soldi (pari a due lire e mezzo) equivalevano ad uno scudo e 100 scudi equivalevano alla doppietta d'oro (cfr. E. PIRAS, *Storia della circolazione monetaria*, in *La Sardegna - Enciclopedia*, a cura di M. Brigaglia, vol.2, *La cultura popolare, l'economia, l'autonomia*, 5. *L'economia*, Edizioni Della Torre, Cagliari 1994, p. 41).

(11) *Chiarimenti dati dal Segr. di Stato avv. Gazano*, cit.

(12) Il cantaro di Cagliari, di 104 libbre, corrispondeva a Kg. 42,276.

alla popolazione venisse lasciata come prima la facoltà di produrre e vendere liberamente la merce. La richiesta fu respinta ed essi furono costretti ad accettare le condizioni sopra indicate.

Anche la città di Iglesias diede il suo assenso, tramite lettera inviata al viceré, e ottenne un compenso di 200 scudi.

La gabella venne inizialmente data in appalto per 12 anni a Giuseppe Ventimiglia, per la cifra di 8.000 scudi annui<sup>(13)</sup>. L'accordo venne meno con l'invasione dell'isola da parte delle truppe spagnole che amministrarono la gabella in economia sino al 1720, anno in cui, in vista dell'imminente ritiro, la soppressero unitamente alle altre. Venne dunque abolita dall'ultimo governo spagnolo soltanto poco prima che i piemontesi prendessero possesso della Sardegna, probabilmente, come sostiene il Palmarocchi, con lo scopo di creare difficoltà al nuovo sovrano e di ingraziarsi, allo stesso tempo, la popolazione che non vedeva con favore il tributo<sup>(14)</sup>.

Ripristinata dal governo sabauda con editto dell'11 giugno 1721, la gabella venne appaltata a un certo Giuseppe Camedda per scudi 8.801 annui, equivalenti a 35.204 lire piemontesi. Fu quindi proibito l'uso del tabacco, fatta eccezione per quello venduto dallo stanco reale, con la pena, per i trasgressori, di 500 ducati per la prima volta, di 1000 per la seconda e di 2000 per la terza. In caso di mancato pagamento, i nobili sarebbero stati condannati ad un anno di esilio la prima volta, a due la seconda e a quattro anni la terza; i plebei rispettivamente ad uno, due e quattro anni di galera. L'accensatore avrebbe potuto destinare alla semina del tabacco alcuni terreni privati, dietro il pagamento di un equo affitto.

---

(13) *Bilancio Generale de Redditi e Patrimonio R.le del Regno di Sardegna per l'anno 1721*, in *Risposte date dall'Intendente Gazano ai quesiti sopra le rendite demaniali della Sardegna* (A.S.T., cat. 2, maz.1, f. 10).

(14) R. PALMAROCCHI, *Sardegna sabauda*, cit., pp. 158-159. Il Palmarocchi riprende in parte le affermazioni del Bernardino (cfr., *Tributi e bilanci di Sardegna*, cit., p. 57).

Del primo contratto di accensamento non fu rinvenuta alcuna copia, per cui il segretario di Stato Gazano, incaricato di riferire sulle rendite demaniali della Sardegna (15), non poté stabilire in che termini fosse stato redatto. L'esemplare più antico trovato nell'ufficio delle Regie Finanze risaliva al 22 dicembre 1744 ed era stato stipulato a favore del notaio Agostino Zara per la cifra annua di lire 48.000 di Piemonte. In esso era stabilito che, ad ogni richiesta dell'accensatore, sarebbero stati ripubblicati i precedenti editti che proibivano il commercio e l'uso dei tabacchi "forestieri" e la semina nei terreni ad essa non autorizzati (16). Sarebbero state fatte anche le dovute istanze agli ecclesiastici perché osservassero tali disposizioni. A sua volta l'appaltatore avrebbe dovuto attenersi alle prescrizioni che lo riguardavano, comprese quelle già pubblicate. In particolare, egli avrebbe dovuto denunciare annualmente gli appezzamenti che coltivava a tabacco per proprio conto, poiché, nell'ultimo anno dell'appalto, non avrebbe potuto mettere a dimora un numero di piante superiore a quello assegnatogli. Era anche previsto che mantenesse a proprie spese una o due barche "di ronda" per evitare i contrabbandi. Le guardie della gabella al suo servizio dovevano ottenere apposite patenti dal giudice conservatore ed il porto d'armi dal viceré, nonché tutta l'assistenza possibile dai ministri del Regno e dalle altre guarnigioni.

Il tabacco contrabbandato e le penali imposte ai frodatori della gabella dovevano essere divise in quattro parti, di cui una spettava al regio erario, l'altra al giudice conservatore e avvocato fiscale patrimoniale, l'altra all'appaltatore e l'ultima a chi avesse denunciato o arrestato il contrabbandiere con la merce. Le pene non potevano essere diminuite per composizione o grazia senza il consenso

---

(15) *Chiarimenti dati dal Segretario di Stato avv. Gazano*, cit.

(16) Gli stessi editti dovevano essere osservati anche da chiunque coltivasse a tabacco i cosiddetti terreni "privilegiati", ovvero autorizzati alla coltura.

dell'appaltatore, oppure quest'ultimo doveva essere indennizzato della parte che gli doveva spettare.

Altri suoi obblighi importanti consistevano nel procurare alla popolazione tutti i tabacchi di buona qualità e nel prendere in consegna gli attrezzi esistenti nel regio stanco. I successori nell'accensamento, oppure il R. Patrimonio in caso di amministrazione in economia, avrebbero dovuto rilevare tutto il tabacco di buona qualità che si fosse trovato presso il precedente appaltatore al prezzo stabilito da due periti, nominati uno per parte.

La gestione indiretta presentò degli inconvenienti perché gli appaltatori non pagavano puntualmente gli agricoltori, obbligandoli a cedere le foglie ad un prezzo inferiore <sup>(17)</sup>, né pagavano con regolarità il canone pattuito con l'amministrazione delle Finanze. A questi fatti di per sé incresciosi, si aggiunsero talvolta dei raggiri o prepotenze da parte di alcune persone potenti. Tra queste vi era il conte del Castillo, che tendeva ad accentrare nelle proprie mani la coltivazione, danneggiando i concessionari più deboli <sup>(18)</sup>. La sua personalità emerge chiaramente dalle proposte che formulò nel 1728 <sup>(19)</sup> di appaltare la gabella per sette anni. Chiese che per il futuro nessuno potesse possedere delle macine da tabacco né procedere alla semina senza una licenza, fatta eccezione per i casi in cui si fosse già avuto il permesso dal precedente governo imperiale.

---

(17) A. BERNARDINO, *Tributi e bilanci*, cit. p. 56.

(18) *Ivi*, p. 57.

(19) *Riflessi sul partito del Conte del Castillo per accensare la Gabella del tabacco di Sardegna* (A.S.T., cat.10, mazzo 1, f. 5). Il conte del Castillo seminava tabacco nel territorio di Cagliari ed era interessato a mantenere la sua posizione di prestigio. Il Loddo Canepa lo definisce "un affarista e uno sfruttatore senza scrupoli" (F. LODDO-CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, vol. II, *Gli anni 1720-1793*, cit., pp. 104-105). Era impegnato in diversi settori economici e nel 1720 presentò un progetto per ottenere l'appalto delle vendite di qualunque merce dalla Sardegna (*Progetto del conte del Castillo d'affittamento del diritto che si paga alla Regia Cassa per l'estrazione d'ogni e qualunque merce dalla Sardegna, con parere del congresso, lettere e memorie relative* (A.S.T., cat. 8, *Estrazioni, diritti di sacca e contrabbando*, mazzo 1, f. 14).

I concessionari non avrebbero potuto raccogliere le foglie prima che l'accensatore avesse inviato un perito regio per farne stimare qualità, quantità e prezzo; dopo il controllo, avrebbero dovuto portarle tutte nei magazzini regi di Cagliari e di Sassari oppure, in caso contrario, sarebbero incorsi nella sanzione di cento scudi e di due mesi di carcere. I vescovi, poi, avrebbero dovuto proibire agli ecclesiastici di tenere mulini da tabacco e di seminare in luoghi diversi da quelli destinati a tal uso durante il governo austriaco; le foglie raccolte dai loro appezzamenti dovevano essere stimate dai periti come quelle degli altri concessionari.

Le proposte del conte del Castillo erano piuttosto articolate e trattavano diversi aspetti del funzionamento della gabella non essenziali ai fini del discorso che si vuole portare avanti. Mi sembra invece opportuno evidenziare il parere negativo espresso in proposito dal Meinier, conservatore generale delle gabelle della Sardegna. Egli, probabilmente al corrente della mancanza di scrupoli del conte, sostenne che il progetto non era accettabile in quanto, a suo avviso, avrebbe potuto causare dissapori e pericolose liti. Alla scadenza dell'appalto precedente, l'8 luglio, sarebbe stato più opportuno scegliere l'amministrazione in economia. La gabella venne invece appaltata dal 1728 al 1734 a G. Maria Salvai, e il conte del Castillo, con manovre sotterranee, riuscì ad avere ugualmente dei profitti. I raggiri perpetrati e le contestazioni sorte per il controllo della gabella, sono un chiaro indice, come afferma il Loddo Canepa, di come l'Azienda fosse lucrativa <sup>(20)</sup>. Le speculazioni alle quali egli fa riferimento erano forse possibili in quanto avvallate da qualche funzionario di rilievo nell'Ufficio delle Finanze o nello stesso governo. Stupisce infatti che le affermazioni del Meinier siano riportate tra le annotazioni in corpo minore a lato delle richieste del conte del Castillo e che manchino altri commenti ufficiali sulla proposta.

---

(20) F. LODDO CANEPA, *op. cit.*, p.105.

Le varie restrizioni imposte alle terre da coltivare a tabacco iniziarono a causare continue proteste da parte dei concessionari e i rapporti tra questi e l'arrendatore divennero piuttosto tesi; per di più gli abusi e i contrabbandi, divenuti frequenti, arrecavano ingenti perdite alle R. Casse <sup>(21)</sup>. Dal 1752 al sistema dell'appalto si sostituì pertanto la gestione diretta, che si rivelò molto più produttiva per il fisco e più vantaggiosa per i coltivatori. Il segretario di Stato Gazano riportò l'organico della regia Azienda indicando gli stipendi annui in moneta di Piemonte percepiti dagli impiegati <sup>(22)</sup>:

<b>Fabbrica di Cagliari</b>	<b>Stipendi</b>
Amministratore generale	£ 4.800
Direttore dello stanco	£ 440
Due assistenti dello stanco	£ 655,4
Direttore della fabbrica	£ 518,8
Assistente alla fabbrica	£ 288
Quattro guardie a cavallo	£ 1.760
Otto guardie a piedi	£ 2.208
<b>Totale</b>	<b>£ 10.670,2</b>

---

(21) *Della gabella del tabacco*, cit.

(22) *Chiarimenti dati dal Segretario di Stato avv. Gazano*, cit.

<b>Fabbrica di Sassari</b>	<b>Stipendi</b>	
Direttore dell'azienda	£	720
Due assistenti	£	720
Quattro guardie a cavallo	£	1.632
Una guardia a piedi	£	178.11.2
Due guardie a piedi ad Alghero	£	480
<b>Totale</b>	£	<b>3.730,11,2</b>

Oltre al personale stabile, in entrambe le fabbriche si pagavano dei giornalieri nella misura di 8 soldi sardi per ciascun giorno di lavoro a Cagliari e di 7 soldi a Sassari. Nel 1754 per tali lavoratori si spese l'equivalente di 5.617.3.2 lire piemontesi. Sommando a tale cifra gli stipendi degli impiegati fissi riportati dal Gazano, risulta una spesa complessiva per l'Azienda di poco superiore alle 20.000 lire.

Notizie più dettagliate si ricavano da una *Pianta degl'Impiegati nella Gabella del Tabacco* (23), del 1764, nella quale sono indicati non soltanto le cariche ricoperte e gli stipendi, ma anche i nomi delle persone occupate sia a Cagliari che a Sassari. Viene fatto, inoltre, un raffronto tra il bilancio del 1763 e quello del 1764 previsto dal nuovo piano. Se nel primo anno il totale delle spese fu di lire piemontesi 24.628.4.9, per il successivo si prevedevano 23.840.3 lire, pertanto con il progetto presentato si poteva ottenere un significativo risparmio. L'analisi delle singole voci dei due bilanci, nonostante queste non fossero uguali, ci permette di rilevare una contra-

---

(23) A.S.T., cat.10, mazzo 1, f.2.

zione del personale. A Sassari i lavoratori della fabbrica dovevano passare da 20 a 11 e alcune cariche presenti nel primo bilancio mancavano nel successivo in entrambi gli stabilimenti. Ma il risparmio si doveva realizzare anche con la diminuzione di alcune retribuzioni. Il primo assistente alla vendita a Cagliari, per citare solo alcuni esempi, doveva passare da uno stipendio di 408 lire nel 1763 a 360 nel 1764; a Sassari, per una carica simile, la riduzione appare più sensibile, da 720 lire a 360; in quest'ultimo caso però ci deve essere stata una contrazione del personale, dal momento che nel primo bilancio si legge "assistenti alla vendita", nel secondo "assistente". Si prospettava nel complesso un risparmio di lire 3.925.0.10.

Nel 1763, con il pregone del 16 settembre e l'editto del 28 dicembre, si regolarono la coltivazione delle piante e il commercio dei tabacchi, con lo scopo di favorire l'immissione di denaro nel Regno tramite l'esportazione. I due provvedimenti permettevano maggiori guadagni ai concessionari delle piantagioni al fine di assicurare un più rilevante apporto di foglie all'Azienda. Probabilmente, però, già agli inizi degli anni Settanta i profitti della gabella non furono soddisfacenti e la causa venne attribuita in parte alla gestione in economia, per cui si avanzò l'ipotesi di un ritorno al sistema dell'appalto. L'intendente generale delle gabelle Ferri si dichiarò contrario e fece presente che il cambiamento proposto, se attuato, sarebbe risultato oltremodo pregiudizievole agli interessi della corona, in quanto avrebbe causato ingenti perdite<sup>(24)</sup>. A suo avviso l'offerta avanzata dall'aspirante appaltatore di ampliare le piantagioni non era interessante né innovativa, poiché già nell'ultimo anno l'estensione della coltura del tabacco aveva superato di gran lunga quella degli anni precedenti e si prevedevano ulteriori progressi in

---

(24) *Parere dell'Intendente Generale delle Gabelle Ferri sul progetto d'accensamento del prodotto del tabacco di Sardegna*, 24 giugno 1774 (A.S.T., cat.10, mazzo 2, f.63).

seguito ai nuovi provvedimenti emanati a favore dei concessionari. Probabilmente egli temeva un comportamento scorretto da parte dell'arrendatore nei confronti dei coltivatori, come era successo in passato. Se ciò fosse accaduto, si sarebbe ridotta di molto la coltivazione con danni rilevanti per l'Azienda.

La situazione negli anni successivi non fu però così propizia alla gabella come egli prospettava; a rallentare le attività economiche, con effetti negativi anche sulla finanza, contribuirono sia gli eventi politici di fine secolo che la crisi monetaria successiva all'introduzione, nel 1780, dei biglietti di credito. I più colpiti furono i coltivatori che subirono una grossa perdita nel cambio del denaro avuto a titolo d'anticipo per l'affitto dei terreni; allo stesso tempo, si trovarono in difficoltà per il rialzo del costo della vita e l'aumento delle spese di coltivazione <sup>(25)</sup>. Le norme tassative introdotte per regolare la semina, la cura delle piante e la raccolta delle foglie vennero inoltre sempre più contestate dai concessionari che, verso gli anni Quaranta dell'Ottocento, iniziarono ad abbandonare la coltura del tabacco. Un ruolo importante in tale decisione ebbe anche la convenzione stipulata il 26 giugno del 1827 con una società svizzera, che portò alla creazione della *Fabbrica sociale*, alla quale vennero ceduti tutti i diritti e i privilegi che riguardavano lo sfruttamento del tabacco. Si era quindi instaurato un nuovo sistema di appalto.

A parte l'introduzione di nuove ed eccessive spese per i coltivatori, come l'obbligo di pagare tre lire per ogni cantaro depositato nei magazzini e due lire a favore del direttore dell'Azienda, il provvedimento che si rivelò per loro più nocivo, e che fu quindi più invisibile, fu quello che stabilì lo spostamento della fabbrica da Sassari a Cagliari. Non va dimenticato che il pagamento delle foglie avveniva alla loro consegna e che l'importo dipendeva anche dallo stato in cui esse arrivavano a destinazione. Il lungo viaggio poteva dete-

---

(25) A. BERNARDINO, *La finanza sabauda*, cit. pp. 71-72.

riorarle, compromettendo i risultati della coltivazione, benché accurata. Se a ciò si aggiunge il forte ritardo nei pagamenti, appare evidente che la situazione della classe agricola impegnata nel settore era divenuta piuttosto critica. Le frequenti lamentele dei concessionari sassaresi ne sono una chiara dimostrazione.

## **2. Interventi legislativi nel Settecento e nel primo ventennio dell'Ottocento.**

Per la gabella del tabacco, come per altri settori economici che costituivano una voce importante del bilancio statale, il governo sabauda ebbe particolari attenzioni che si rilevano sia dal numero ragguardevole delle disposizioni emanate che dal loro tenore. Minuziosi appaiono infatti gli ordini impartiti per regolare i tempi e le modalità della semina e i sistemi da utilizzare nella coltura della pianta e nella raccolta e consegna delle foglie. Il primo intervento in ordine di tempo fu il pregone dell'11 giugno 1721, del viceré barone di Saint Rémy col quale si ristabilì la gabella proibendo a qualsiasi persona di utilizzare tabacco che non provenisse dallo stanco generale e dalle botteghe che da esso dipendevano; la pena, come si è detto in precedenza, era di 500 scudi per la prima volta, di 1000 per la seconda e di 2000 per la terza. A ciò si aggiungeva la confisca del tabacco e degli strumenti utilizzati per ottenerlo e le pene già indicate per i nobili e per i "plebei". L'appaltatore - d'accordo col giudice conservatore - poteva collocare dei controllori in vari luoghi, compresi porti e spiagge, per scoprire eventuali infrazioni.

Nel Capo di Sassari e in altre località, dove esistevano terreni adatti alla coltura del tabacco e che al momento erano incolti, i proprietari potevano cederli all'arrendatore che avrebbe provveduto a coltivarli corrispondendo ogni anno un fitto ragionevole, convenuto tra le parti. Nonostante questo disposto, forse per accordi presi tra possidenti e appaltatore, furono i primi ad intraprendere la pianta-

gione, per cui si pose il problema delle eventuali frodi che potevano commettersi a danno della gabella e dello stesso arrendatore. Bisognava, cioè, controllare che i proprietari raccogliessero nel modo giusto le foglie e le consegnassero tutte. Il successivo pregone dell'11 marzo 1722 stabilì, quindi, i tempi e i sistemi di raccolta e di consegna, la cui non osservanza sarebbe stata punita con le stesse pene previste dal pregone dell'11 giugno 1721.

Ma, benché le piantagioni fossero limitate a determinati terreni, nel giro di pochi anni si estesero in molti altri luoghi rendendo difficili i controlli e più facili gli abusi. Il pregone del 30 aprile 1728, pertanto, proibì a chiunque di piantare da allora in poi tabacco negli appezzamenti non adibiti a tale coltura durante il governo imperiale e ad essa non autorizzati quando era stata ristabilita la gabella <sup>(26)</sup>. Per preservare maggiormente quest'ultima dai pregiudizi, nel 1728 si ampliarono e resero più chiare le disposizioni degli anni precedenti. Col pregone del 10 giugno dello stesso anno si precisò che nessuno poteva utilizzare, comprare, introdurre né tenere a titolo anche di provvista, né ricevere in regalo o per qualsiasi motivo nessun genere di tabacco, in polvere oppure in foglia, che non fosse quello proveniente dallo stanco, venduto nelle botteghe che da esso dipendevano. La punizione era di scudi 500 per la prima volta, di 1000 per la seconda e di 2000 per la terza se il contrabbando superava le 50 libbre ed era inferiore alle 100. Alla pena pecuniaria si aggiungeva la confisca dei tabacchi e degli attrezzi utilizzati per commettere la frode; in caso di mancato pagamento, i nobili sarebbero stati condannati al "bando, o presidio", i plebei al carcere o a pena corporale. In tali sanzioni sarebbero incorsi non solo coloro che fosse-

---

(26) Anche il successivo pregone del 3 aprile 1730 cercò di arginare le frodi imponendo la pena della confisca delle foglie e del pagamento di 100 scudi, che sarebbero andati per un terzo all'arrendatore e per due terzi alla R. Cassa. Se il proprietario disubbidiente fosse stato un plebeo e non avesse voluto o potuto pagare, sarebbe stato condannato a un anno di galera, se nobile all'esilio dal Regno.

ro stati colti in flagranza di reato, ma anche quelli che avessero concorso a commetterlo. Si rinnovò la proibizione di tenere mulini e altri strumenti per tritare il tabacco, come si rinnovarono gli altri ordini prescritti nel pregone dell'11 marzo 1722 per la stima e la consegna delle foglie da parte dei concessionari.

Con lo scopo di impedire i contrabbandi che si commettevano nei porti dell'isola, si ordinò che da allora in poi nessun pescatore, proprietario di barca o marinaio potesse salire a bordo di alcuna imbarcazione ancorata senza prima avvisare la guardia reale in servizio nel porto o quella del regio stanco; la pena prevista consisteva nella confisca della barca e nel pagamento di 100 scudi. La confisca doveva avvenire anche nel caso in cui il proprietario fosse stato estraneo al fatto e la trasgressione fosse stata commessa dai suoi marinai (27).

Infine, per il periodo in cui svolgevano l'incarico, agli stanchieri che vendevano il tabacco e vigilavano sulle frodi si permise di portare armi consentite ai ministri di giustizia. Questi ultimi dovevano prestare sia a loro che ad altri ufficiali e guardie dello stanco tutta l'assistenza necessaria per scoprire il contrabbando di tabacco e arrestare i delinquenti; dovevano inoltre stilare subito le relazioni sull'accaduto e trasmetterle all'ufficio competente per non incorrere nella pena della privazione dell'incarico ed altre arbitrarie.

Tutte queste disposizioni furono confermate sia nel pregone emanato il 5 marzo 1736 che in quello del 27 giugno 1752. In quest'ultimo, per scoprire più facilmente i contrabbandi, si stabilì di dare ai delatori la quarta parte della merce e a chi avesse recuperato

---

(27) Sui contrabbandi nel 1771 venne scritta una interessante memoria che venne trasmessa all'intendente generale Giaime. In essa erano indicati i vari modi in cui venivano effettuati dai sardi i traffici illeciti e i mezzi più efficaci per impedire, o per lo meno ridurre, comportamenti così dannosi per le regie finanze (*Ragionamento anonimo sui vari modi, coi quali si commettono i contrabbandi nella Sardegna, e si frodano i dritti di sacca, e sovra i mezzi che si potrebbero adoperare per andare al riparo*, A.S.T., cat.8, mazzo 1, f. 29).

il tabacco contrabbandato la quarta parte delle pene pecuniarie inflitte ai delinquenti. Agli stessi veniva inoltre assicurata la segretezza delle generalità. Anche ai governatori, ai comandanti e ad altri “ufficiali di guerra” si diede l’ordine di assistere gli stanchieri e le guardie della gabella tutte le volte che fosse stato richiesto il loro intervento.

Un altro problema che si presentava con frequenza era quello della consegna “infedele” delle foglie. Per quanto l’ordine di farle stimare prima della raccolta avesse lo scopo di indurre i proprietari e i coltivatori a non occultarne, essi facevano spesso una consegna inesatta e, per discolarsi, dichiaravano di essere stati derubati. Per evitare che questo pretesto continuasse ad essere avanzato, la R. Intendenza, con pregone del 23 dicembre 1746, ordinò che i casi di furto dovessero denunciarsi subito, con relazione giurata, ai rispettivi subdelegati delle ville nel cui distretto si fosse commesso il fatto; in loro assenza, ai ministri ordinari, in modo che procedessero alla verifica del furto.

L’intendente capo Vacha il 20 aprile 1762 presentò delle proposte vantaggiose per la gabella, frutto dell’esame delle disposizioni più significative emanate negli anni precedenti (28). Nella sua trattazione iniziò dalle pene stabilite in passato per punire le frodi, rilevando che tutte erano pecuniarie, qualunque fosse la gravità del reato, e che quelle “afflittive” avevano soltanto una funzione sussidiaria. A suo avviso, in occasione di frodi di una certa rilevanza, si sarebbe dovuto fare ricorso alle pene corporali proporzionate alla gravità della frode. L’esperienza, d’altronde, aveva indicato che quelle pecuniarie, se elevate, non si potevano di solito riscuotere per mancanza di denaro da parte dei colpevoli. Anche per questo tipo di sanzione, comunque, si rendeva necessario procedere ad una

---

(28) *Rappresentanza dell’Intendente Capo sulla gabella del tabacco*. Il Vacha presentò anche copia del progetto del pregone da lui proposto (A.S.T., cat.10, mazzo 1, f.15).

differenziazione; il frodatore di più libbre di tabacco commetteva infatti un reato più grave di chi ne rubava quantità inferiori, dal momento che arrecava alla gabella un danno maggiore. Meritava, quindi, una pena più elevata. Nei precedenti provvedimenti si era reputata grave le frode che eccedeva le 50 libbre. Il Vacha suggeriva, invece, di considerare tale anche la frode che eccedeva le 26 libbre e di punire il colpevole con pena corporale, considerandola alla stessa stregua della galera. Una punizione maggiore meritava chi, colto in flagrante, al momento dell'arresto avesse fatto resistenza, oppure coloro che avessero trasportato "in squadriglia" il tabacco rubato.

Il Vacha riteneva che non fosse regolata nel modo giusto neanche l'introduzione nell'isola di tabacco forestiero. Quando i bastimenti sbarcavano nei porti sardi non bastava, infatti, far rispettare l'obbligo di consegnare la quantità di tabacco che eccedeva i loro bisogni. Era a suo avviso necessario che i responsabili dei bastimenti fossero invitati - sotto pena di sequestro della merce e sotto l'accusa di esercitare attività di contrabbando - a fare una esatta denuncia della quantità e qualità del tabacco che tenevano a bordo e a consegnarlo agli agenti della gabella, tenendo per l'equipaggio solamente una libbra a testa; un'altra soluzione poteva essere quella di obbligarli ad allontanarsi immediatamente dai porti isolani e di vendere la merce in altri luoghi, con l'impegno di spedire la relativa ricevuta per non incorrere nella pena prevista per coloro che svolgevano attività fraudolenta.

Con il pregone del 10 giugno 1728, confermato dai successivi, si era stabilito che i ministri di giustizia, i sindaci e i subdelegati di ogni villa dovessero procedere contro i frodatori su istanza degli stanchieri o di altri incaricati della gabella, per non incorrere nella perdita del loro incarico. In proposito il Vacha rilevava che, nonostante tale disposizione avesse dovuto spronare ad agire nei confronti dei contrabbandieri, in nessuna villa erano

stati fatti dei processi a loro carico; da ciò scaturiva il dubbio che o non si fossero svolte attività fraudolente oppure nessuno si fosse adoperato per reprimerle. Egli propendeva per questa seconda ipotesi e riteneva opportuno sostituire alla pena della perdita dell'impiego quella del pagamento di una rilevante somma. Tale punizione sarebbe stata un efficace stimolo a svolgere il lavoro con maggiore scrupolo e, anche se non avesse eliminato il contrabbando, lo avrebbe almeno diminuito <sup>(29)</sup>.

Sino ad allora veniva ritenuto di frodo qualunque tipo di tabacco che non provenisse dalla regia Azienda e non fosse, quindi, sottoposto alla gabella. Per maggiore cautela e sicurezza, l'intendente propose di considerare tale, da quel momento in poi, anche qualunque tabacco proveniente dalla regia gabella, o acquistato da alcuni impiegati, e che fosse stato trasportato da un luogo ad un altro senza la prova della sua regolare provenienza <sup>(30)</sup>.

Per quanto riguardava il tabacco estero, il suo proposito era di porre fine agli eccessivi acquisti, anche perché non necessari, e agli abusi derivanti da attività fraudolente. Queste potevano essere limitate notevolmente proibendo l'immissione della merce senza apposita licenza scritta, che doveva essere concessa soltanto dopo il pagamento del diritto d'introduzione e nel caso in cui la gabella non fosse fornita delle qualità che si volevano acquistare. Per non rendere vana la disposizione e poter scoprire eventuali raggiri, il Vacha riteneva indispensabili maggiori controlli nelle dogane su tutte le merci destinate anche a persone "privilegiate"; nel momento in cui i doganieri avessero trovato del tabacco, avrebbero dovuto immediatamente denunciarlo all'Intendenza per non incorrere in pene variabili secondo l'entità della frode.

---

(29) Importante egli riteneva anche l'aiuto delle truppe per la scoperta delle frodi e l'arresto dei colpevoli. Tale norma era stata introdotta col pregone del 27 giugno 1752 e meritava di essere confermata.

(30) L'attestato doveva essere spedito senza spese dai funzionari della gabella agli acquirenti della merce.

Le guardie reali, i vigilatori, le guardie della gabella e quelle delle dogane e qualsiasi altro dipendente dovevano controllare attentamente la merce sbarcata; se fosse emerso che qualcuno di essi aveva lasciato passare qualche frodatore, dietro compenso in denaro o in natura, sarebbe stato necessario castigarlo con una pena rigorosa, come la galera. Con tali disposizioni non era possibile eliminare del tutto l'illecita introduzione di tabacco straniero, ma si poteva almeno ridurla; coloro che dovevano vigilare, per non incorrere a loro volta in sanzioni, sarebbero stati infatti più attenti a non lasciare passare la merce di dubbia provenienza, limitando in tal modo i danni alla gabella <sup>(31)</sup>.

Con la stessa fermezza bisognava intervenire nei confronti dei concessionari. Le piantagioni della Sardegna settentrionale, in particolare dei territori di Sassari, Sorso e Sennori, nel 1758 ammontavano a soli 122 starelli; in seguito ai permessi concessi, intorno al 1760 avevano raggiunto i 586 starelli <sup>(32)</sup> e gli agricoltori volevano estenderle ulteriormente. In vista di tali aumenti, si doveva pensare non solo ad impedire le frodi, ma anche a far seguire, nella prepa-

---

(31) Al fine di evitare introduzioni o estrazioni illecite delle varie merci, nel porto di Cagliari era stato collocato un ispettore - controllore. Nel 1758 l'intendente generale Bongino chiese che tale incarico venisse affidato all'aiutante Vittorio Moya, che in parecchie occasioni aveva dimostrato "fermezza ed attaccamento al Real Servizio". Egli doveva controllare il movimento delle merci anche nei litorali limitrofi al porto (*Rappresentanza dell'Intendente Generale Bongino sovra la necessità di provvedere l'impiego di Ispettore, e Controllore delle Estrazioni, et introduzioni che si fanno nel porto di Cagliari con una copia di patenti spedite per quell'impiego a favore dell'aiutante Moya, A.S.T., cat. 8, mazzo 1, f. 22*).

(32) Da una informativa anonima e senza data, conservata nell'ufficio delle Finanze, si apprende quanti starelli di terra si potessero coltivare a tabacco e i luoghi per i quali era stata accordata l'autorizzazione col pregone del 3 aprile 1730: Laconi 14,3, Meana 2, Ghilarza 4, Paulilatino 1, Sorso 205,10, Sennori 72,8, Sassari 109; in totale 408,20 starelli (*Relazione sull'origine*, cit.; l'informativa è in parte riportata anche in *Chiarimenti dati dal Segretario di Stato avv.Gazano*, cit.). Lo starello di Cagliari equivaleva a ha. 0.39867, mentre quello di Sassari a ha.0,19933 (A. BOSCOLO, L. BULFERETTI, L. DEL PIANO, *op. cit.* p. VIII).

razione e coltivazione dei terreni, le regole che avrebbero potuto rendere di “migliore e più perfezionata bontà” le foglie destinate alla consegna.

Già col pregone del 30 aprile 1728, ricordava il Vacha, era stato proibito di seminare tabacco senza il permesso dell'Intendenza, fissando per i trasgressori una multa di 100 scudi e la confisca della foglia; in caso di mancato pagamento, la sanzione doveva consistere in un anno di galera per i plebei e nel bando dal Regno per i nobili. La stessa pena veniva applicata sia ai padroni delle terre che a coloro che avessero provveduto alla semina e alla coltura. Tali norme, a suo avviso, dovevano essere rinnovate con delle aggiunte: gli ufficiali e i ministri di giustizia, per non incorrere in sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento del proprio dovere, dovevano fare nel mese di giugno di ogni anno un'esatta ricognizione di tutti i territori esistenti nei distretti delle città e delle ville in cui operavano e procedere contro eventuali contravventori. Se il controllo avesse dato esito negativo, ne avrebbero dovuto dare notizia scritta all'ufficio dell'Intendenza entro il 15 luglio e, se il certificato spedito fosse risultato falso, avrebbero perso l'impiego e non avrebbero potuto svolgerne altri.

Il Vacha rilevò anche che nei pregoni precedenti, nel fissare la pena, non si faceva distinzione tra coloro che seminavano in terreni per i quali non avevano ottenuto il permesso, tra coloro che piantavano e coloro che raccoglievano il tabacco. L'intendente riteneva invece che nel caso in cui il contravventore avesse soltanto seminato, fosse sufficiente sradicare le piantine e comminare la pena pecuniaria di 25 scudi; nel caso in cui le avesse anche trapiantate, la pena doveva essere aumentata e, se fosse arrivato anche alla raccolta delle foglie, la sanzione doveva consistere in due anni di galera più la confisca del prodotto. Chi dopo aver commesso l'illecito si fosse ravveduto, consegnando di sua spontaneità tutto il tabacco coltivato in frode alla legge, sarebbe incorso soltanto nel mancato pagamento del suo valore.

Inoltre coloro che, avendo ottenuto il permesso di coltivare determinati terreni, avessero abusato della licenza ottenuta, seminando anche altrove, avrebbero meritato le stesse pene. Andavano però puniti anche i numerosi agricoltori che, pur avendo l'autorizzazione, non coltivavano il tabacco con continuità; se per due anni consecutivi essi non avessero praticato la semina e la coltivazione, avrebbero dovuto perdere la concessione. La stessa sanzione doveva essere comminata anche ai concessionari che non praticavano le opportune arature, oppure irrigavano in maniera eccessiva, oltre le reali necessità; in questo secondo caso sarebbero infatti diminuiti, a causa della troppa acqua somministrata, i nitrati presenti nel terreno e si sarebbe ottenuta una cattiva qualità della foglia. Identica pena doveva essere inflitta, infine, a coloro che, dopo la semina, non si fossero occupati in maniera adeguata delle piante sino al momento della raccolta. Agli agricoltori, ad esempio, che per incuria non avessero svolto le necessarie operazioni di sarchiatura. Quanto alla stima che facevano i periti delle foglie da consegnare, il Vacha giudicava questo intervento "fallace", gravoso e improduttivo per le finanze regie, poiché gli esperti dovevano essere pagati dalla stessa gabella e incidevano, quindi, sulle entrate; fece notare, inoltre, la possibilità di inganni nella perizia, in quanto poteva essere fatto un accordo tra periti e concessionari per ottenere un maggiore guadagno. Il pagamento delle foglie, infine, doveva avvenire non al momento della consegna bensì quando fossero diventate molto secche, pronte alla lavorazione.

Il progetto dell'intendente comprendeva ben 62 disposizioni generali, seguite da 19 direttive che i concessionari dovevano osservare nella coltivazione e nella raccolta dei tabacchi. "Queste sono le regole – affermò il Vacha nella relazione – che si propongono potersi fare osservare dalli Concessionarj, sperando che venendo eseguite con puntualità, ed esattezza, si avrà una foglia di molto migliore bontà, e perfezione di quella avutasi sin'ora. E siccome l'esecuzio-

ne delle medesime non potrà che portare una qualche maggior fatica alli Concessionarj così per farli avere un Compenso, ed allettarli nello stesso tempo ad eseguirle si è creduto conveniente per le prime qualità massime di foglia di darle un picciolo aumento di prezzo, e diminuirglielo per contro qualora non venghino osservate”. In tali regole egli indicò i prezzi in moneta sarda che dovevano praticarsi ai concessionari per ogni cantaro di foglia: quella “di secco di prima qualità ben condizionata, spiegata, ossia distesa matura, e scelta”, lire 8.10; quella di seconda qualità, “ben condizionata, e distesa come la prima” matura e scelta, lire 8; foglia di rigadio di prima qualità, con le stesse caratteristiche, lire 7.10; di seconda qualità lire 6.10. Tutte le altre varietà, a suo avviso, dovevano essere pagate ai prezzi di volta in volta fissati in base alla bontà delle foglie.

Le prescrizioni dettagliate indicate dal Vacha confermano l'importanza che la coltivazione della pianta aveva per il buon andamento dell'Azienda e, quindi, per le stesse finanze regie. Si consigliava di ingrassare il terreno con letame caldo e di ararlo tre volte l'anno - in autunno, a febbraio e poco prima di collocarvi le piantine - in modo da renderlo soffice. Il trapianto doveva essere fatto tra la fine di marzo e il 15 maggio e il mancato rispetto di tali date sarebbe stato punito con lo sradicamento delle colture.

Prima di procedere alla messa a dimora delle piante, il concessionario doveva avvisare il subamministratore della gabella, il quale si sarebbe recato personalmente o avrebbe mandato degli esperti per controllare se il terreno fosse stato lavorato nei modi prescritti; se si fossero rispettate le regole, il concessionario avrebbe ottenuto l'autorizzazione per iscritto alla coltivazione, in caso contrario e se recidivo, avrebbe invece perso la concessione. Perché il collocamento delle piante potesse avvenire nel periodo giusto, il tabacco doveva essere seminato in novembre o dicembre, in terre ben ingrassate ed esposte al sole, che dovevano essere coperte con stuoie <sup>(33)</sup>, non solo di notte ma anche quando le

---

(33) Le stuoie dovevano restare un po' sollevate per non soffocare le piante.

temperature erano piuttosto rigide. Dopo l'iniziale sviluppo, le piante dovevano essere innaffiate soltanto in caso di necessità; era indispensabile però procedere alla loro potatura, per lasciare ad ognuna solo dodici foglie, le più robuste e carnose.

Nel procedere alla raccolta, era opportuno staccare le foglie più mature, disporre le une sopra le altre ben larghe, in mazzi dell'altezza di circa due – tre palmi da porsi all'interno di canestri; bisognava quindi lasciarle macerare per 24 ore e, successivamente, si dovevano infilzare con dei giunchi, verificando che non si toccassero fra loro. Ogni filza, che non poteva contenere più di 40-50 foglie, doveva quindi essere appesa a due canne, e in mancanza di queste a due tronchi, con l'accortezza di tenerle tutte ben sollevate da terra e di esporle a una uguale ventilazione. Si dovevano lasciare "in pendaggio" fino a che le foglie fossero divenute ben secche, colorite e, una volta bagnate dalla rugiada, anche flessibili. L'uso dei giunchi era quello ritenuto migliore dall'intendente, che cercava di indurre i coltivatori ad accettarlo ricorrendo anche al ricatto. Significativo appare in proposito il contenuto della regola n° 18 del suo piano: "Non si darà però mai il permesso di fare il 2° raccolto a coloro, che nel primo si prevaleranno de tronchi per attaccare le filze, ed ivi lasciarle in pendaggi, ma si concederà soltanto a quelli, che per l'effetto suddetto si saranno serviti di canne, od altro simile".

Non sfuggì all'attenzione del Vacha neanche il comportamento pregiudiziale agli interessi pubblici di molti ecclesiastici che abusavano dello sconto di 1/5 sul tabacco acquistato dalla regia gabella per un massimo di 12 libbre l'anno. L'intendente aveva infatti notato che essi compravano a nome proprio, ma per conto di persone non privilegiate, approfittando del fatto che sino ad allora non veniva fatta regolare registrazione dei loro acquisti. Per evitare tali irregolarità e salvaguardare gli interessi della gabella, senza pregiudicare i diritti acquisiti, il Vacha ritenne che l'espedito più opportuno

no fosse quello d'introdurre l'uso di particolari bolle da distribuire agli ecclesiastici. Bisognava, inoltre, obbligare all'esatta compilazione di un doppio registro gli impiegati delle botteghe in cui si vendeva il tabacco e quelli dei magazzini. Nelle bolle, sia in quella che rimaneva al rivenditore che in quella rilasciata all'acquirente, dovevano essere annotati il nome di chi comprava, la quantità e la qualità della merce e il giorno in cui era stata acquistata. Raggiunto il peso massimo prestabilito di 12 libbre, i responsabili della gabella avrebbero dovuto ritirare agli ecclesiastici la bolla; questa doveva essere tolta anche nel caso in cui, scaduto l'anno, essi non avessero acquistato il tabacco nella quantità massima concessa.

Molte delle disposizioni contenute nel piano vennero inserite nel pregone del 16 dicembre 1763 <sup>(34)</sup>, col quale il Vacha limitò anche le coltivazioni ritenute meno remunerative. Egli fece presente che la regia gabella non era riuscita a smaltire la qualità di tabacco rigadio prodotta nelle terre innaffiate, perché la sua qualità non era buona, e si era ritrovata, quindi, con un residuo eccessivo e una perdita considerevole. Al fine di prevenire ulteriori danni, era a suo avviso conveniente restringere al minimo necessario le colture nelle terre "adacquatorie", ordinando alle persone che fino ad allora avevano praticato tali coltivazioni di sospenderle per non incorrere nel reato di frode. La proibizione non riguardava però le terre nelle quali era stato concesso il permesso di piantare tabacco prima del 1758; in esse si permetteva di proseguire le colture, purché si osservassero le regole prescritte per migliorare la qualità della foglia <sup>(35)</sup>.

---

(34) *Pregone dell'Intendente capo Vacca de' 16 dicembre 1763, con cui si proibisce il piantamento dei tabacchi in terre adacquatorie, a riserva delle terre nel medesimo espresse* (P. SANNA LECCA, *op. cit.*, Titolo XI, Ordinazione XXII, pp. 396-397).

(35) Il Vacha fece presente che, nonostante le difficoltà che potevano incontrare i concessionari nel seguire le nuove istruzioni, egli aveva deciso di impiegare tutti i mezzi possibili perché queste venissero osservate. Convinto di poter ottenere risultati positivi attribuendo incarichi di responsabilità ad impiegati capaci, affidò la gestione delle piantagioni del territorio di Iglesias a Raimondo Uda, persona preparata e di fiducia, che aveva

Qualche settimana dopo l’emanazione del pregone del Vacha, il re Carlo Emanuele III volle regolare sia la coltivazione del tabacco che l’attività della regia Azienda, abolendo le precedenti norme emanate in materia <sup>(36)</sup>. Il sovrano aveva saputo che la tabacchicoltura in Sardegna era suscettibile di miglioramento e poteva permettere un vantaggioso commercio con l’estero oltre che far fronte al crescente consumo interno; poteva favorire, quindi, anche l’assunzione di nuova manodopera nelle fabbriche di tabacco. Il suo editto del 28 dicembre 1763 fu preceduto da un intenso lavoro di consultazioni, come emerge dalla relazione fatta dal conte Niger, presidente della commissione incaricata di analizzare il progetto <sup>(37)</sup>. Egli affermò di aver preso in considerazione il piano dell’intendente capo, del 20 aprile 1762, e i pareri di alcune persone competenti, come il reggente Arnaud e il commendatore Granaj, il cavaliere Solaro, i giudici Scardacho e Porta e l’avvocato fiscale patrimoniale.

Rispetto al progetto presentato dal Vacha, la commissione ritenne opportuno ridurre a 39 capi le 62 disposizioni generali - troppe ed eccessivamente severe - in quanto le regole di buon governo insegnavano che la legislazione “in materie odiose”, come

---

già diretto l’attività premurandosi di far trattare le foglie con la miglior cura, per renderle di ottima qualità. Non era però facile collocare impiegati di quel livello ovunque. Il Vacha se ne rese conto quando, considerati i risultati positivi ottenuti dalle piantagioni dell’Iglesiente, pensò di incrementare la coltivazione del tabacco nell’isola di Sant’Antioco. Il progetto apparve subito irrealizzabile per la mancanza di una persona abile e di fiducia che gestisse l’attività dell’Azienda in quel luogo. Raimondo Uda non poteva infatti allontanarsi dalle piantagioni che controllava nel territorio di Iglesias perché la sua presenza era diventata indispensabile; l’isola di Sant’Antioco distava dalla città ben cinque ore di strada e un’assenza anche di poco tempo avrebbe potuto compromettere le coltivazioni. Il progetto poteva essere attuato nel lungo periodo, quando fosse stato possibile utilizzare gli allievi addestrati dall’Uda i quali, seguendo le orme del maestro, avrebbero di sicuro potuto amministrare con abilità il patrimonio della regia Azienda.

(36) *Editto di S. M. de’ 28 dicembre 1763 riguardante l’azienda del tabacco*, in P. SANNA LECCA, *op. cit.*, Tit. XI, Ordinazione XXIII, pp. 397-495.

(37) *Sentimento del Presidente Niger, e conte di Tonengo sul proposito dell’Editto per la Gabella del tabacco* (A.S.T., cat.10, marzo 1, f. 15).

quella fiscale, si doveva adattare ai luoghi, alle persone e ai tempi. Furono anche ritenute opportune alcune distinzioni. Nei territori in cui la gabella esisteva da molto tempo e si commettevano numerosi abusi a suo danno, era necessario imporre norme molto rigorose ed aggravare le pene. Dove invece era di recente istituzione, come in Sardegna, e non si riscontravano grossi abusi, bisognava invece regolamentare la materia in modo più mite, non aggravare le pene, non moltiplicare le precauzioni, l'osservanza delle quali avrebbe resa più sgradita ai sudditi la gabella stessa <sup>(38)</sup>. Tra l'altro, non risultava che nell'isola i contrabbandi di tabacco fossero frequenti come in Piemonte, dove si erano rese necessarie pene più severe. Il Niger rilevò, infine, che in un territorio nel quale si erano verificati molti disordini ad opera di associazioni di banditi, ai quali potevano unirsi le persone condannate per altri reati, era opportuno evitare ulteriori processi criminali; era sufficiente, a suo avviso, limitarsi alle disposizioni necessarie alla conservazione della gabella, prescindendo da eccessive imposizioni penali. Se poi i provvedimenti "dolci" non fossero stati sufficienti e si fossero compiuti gravi abusi, il sovrano avrebbe adottato, con ragione, disposizioni più rigorose.

Alla luce di tali riflessioni, nel progetto del nuovo editto furono quindi temperate molte norme contenute nella proposta del Vacha. In primo luogo si decise, contrariamente a quanto da questi proposto, che le pene afflittive, come la galera, fossero da ritenersi sussidiarie a quelle pecuniarie, come d'altronde avevano stabilito i precedenti pregoni. Inoltre, le 26 libbre contemplate dall'intendente per considerare la frode grave, vennero riportate a 50 e come puni-

---

(38) Il Niger elencava i provvedimenti emanati dal governo sabauda, a partire dal pregone istitutivo della gabella dell'11 giugno 1721, contenente le prescrizioni del barone di Saint Rémy. Ad esso si aggiunsero i pregoni viceregi del 5 luglio 1721, dell'11 marzo 1722, del 30 aprile e del 10 giugno 1728, del 5 marzo 1736, del 27 giugno 1752, oltre quello dell'Intendenza del 23 dicembre 1746.

zione maggiore non fu considerata la galera, bensì la catena, in apparenza più tenue. Per i nobili, però, si decise un trattamento particolare: nella condanna non si doveva indicare la commutazione della catena in esilio dal Regno – pena sussidiaria che spettava agli aristocratici - perché in tal modo si sarebbe fatto loro un torto, presumendoli non in grado di pagare. Tra l'altro, la prammatica del 13 marzo 1759 aveva abolito quel genere di sanzione sostituendolo con l'allontanamento dal luogo del domicilio. Nella sostanza, sostenne il Niger, non era necessario “fare menzione specifica della qualità della pena” per un nobile delinquente e la punizione della catena doveva “commutarsi in altra più confacente alla sua qualità”.

La commissione suggerì di mitigare altre disposizioni contenute nel progetto del Vacha, ma per il momento si ritiene più opportuno evidenziare alcuni aspetti significativi del nuovo editto. Le 39 disposizioni in esso contenute proibivano il commercio e l'uso di tabacco non controllato dalla regia Azienda e stabilivano le pene diversificandole in base alla gravità della trasgressione; la violazione delle norme prescritte rientrava nel reato di contrabbando, punito in primo luogo con pena pecuniaria e - a seconda delle circostanze del caso, o della quantità della merce o in base alla persona o al sesso o all'età - anche col carcere, con la catena e con pene corporali, oltre che con la perdita del prodotto.

Veniva punita la negligenza degli artiglieri e dei soldati delle torri, che avessero permesso a qualche bastimento di scaricare tabacco di contrabbando o che, vedendo imbarcazioni ancorate nelle vicinanze, non avessero avvisato chi di dovere. La sanzione prevista era la perdita dei rispettivi impieghi <sup>(39)</sup>. I giudici e altri ministri

---

(39) La stessa punizione era prevista per le guardie dell'azienda e della dogana che non avessero vigilato adeguatamente per impedire il contrabbando. I comandanti e gli ufficiali dei reggimenti dovevano controllare meglio le proprie truppe, i domestici e le donne affinché non si svolgesse alcun traffico illecito di tabacco sotto la loro giurisdizione. In caso di negligenza, potevano essere puniti con la pena della regia indignazione.

di giustizia e gli stanchieri che non si fossero adoperati con la massima diligenza per arrestare i contrabbandieri, sarebbero invece incorsi nel pagamento di 50 scudi o in una pena maggiore, come la perdita dell'ufficio, a seconda delle circostanze. La stessa somma avrebbero dovuto pagare gli osti e i tavernieri, se nei loro esercizi o case fossero capitati contrabbandieri e non ne avessero dato avviso agli ufficiali dell'Intendenza di Finanza o ai giudici.

Il ricorso alla delazione e ai premi costituiva un ulteriore tentativo di arginare gli abusi. Se tre testimoni degni di fede avessero asserito che una persona aveva venduto o comprato tabacco di contrabbando, anche senza avere delle prove, questa doveva sottostare ad una pena pecuniaria ad arbitrio dell'Intendenza generale. L'editto prevedeva la distribuzione di premi a chi denunciava i contrabbandieri e a chi li arrestava, sia che fosse ufficiale o semplice soldato; a costoro, in base alle circostanze, spettava parte o tutto il valore del tabacco sequestrato e dei mezzi utilizzati per il suo trasporto. Una ricompensa era prevista anche per il contrabbandiere che avesse contribuito all'arresto dei suoi complici o al ritrovamento della merce, purché avesse fornito qualche prova, anche minima, dell'attività illecita. Il premio consisteva nell'impunità e negli stessi compensi contemplati per chi denunciava o eseguiva l'arresto.

Alcune norme erano rivolte in modo particolare ai concessionari e stabilivano l'obbligo, per coloro che avevano ottenuto il permesso di coltivare il tabacco, di utilizzare soltanto i terreni per i quali era stata concessa l'autorizzazione e di seguire le regole prescritte dall'intendente generale, dietro consiglio dei periti; dovevano, inoltre, consegnare tutte le foglie all'Azienda e, terminato il raccolto, sradicare e sotterrare i tronchi per non incorrere in pene pecuniarie.

Il buon funzionamento dell'Azienda dipendeva sia dalla diligenza e onestà degli impiegati che dalla mancanza di frodi da

parte della popolazione. L'editto esortava pertanto gli amministratori a distribuire in maniera sufficiente la merce migliore nelle ville e nelle città, in modo da eliminare uno dei motivi del contrabbando. Essi dovevano inoltre far pubblicare la tariffa dei prezzi, che i rivenditori erano obbligati ad esporre e ad osservare; la violazione di tale disposizione veniva punita con la pena pecuniaria di cinquanta scudi <sup>(40)</sup>.

Il provvedimento di Carlo Emanuele III, per quanto dettagliato, non conteneva disposizioni relative alla coltivazione, per la quale ordinava ai concessionari di attenersi alle regole fissate dall'intendente. D'altronde quest'ultimo conosceva bene le caratteristiche dei terreni isolani, il clima e i metodi seguiti dai coltivatori, per cui poteva intervenire con cognizione di causa. L'intervento del Vacha non si fece attendere. Il 14 marzo 1764 l'intendente emanò infatti un pregone col quale prescrisse le regole da osservarsi nella semina, piantagione, raccolta e fermentazione delle foglie <sup>(41)</sup>, precisando che il provvedimento si era reso necessario perché le tecniche di coltivazione e raccolta utilizzate avevano dato negli anni precedenti risultati non soddisfacenti. La foglia consegnata allo stanco reale era spesso di qualità non buona, pertanto risultava difficile venderla fuori dello Stato e si rischiava che buona parte di essa rimanesse nei magazzini dell'Azienda. Gli stessi tabacchi non raggiungevano la perfezione richiesta. Già in precedenza, ma inutilmente, si erano

---

(40) Nell'istruttoria delle cause, oltre all'Intendenza Generale a Cagliari e alla Viceintendenza generale a Sassari, avevano competenza anche i subdelegati patrimoniali e i ministri di giustizia dei luoghi in cui era stato commesso il reato. Essi, dopo aver scoperto il contrabbando di tabacco e arrestato i frodatori, dovevano informare l'Intendenza Generale e, nel termine di venti giorni, fissare il processo e trasmetterne gli atti alla stessa Intendenza. Contro le sentenze da questa pronunciate poteva essere presentata domanda d'appello presso la R. Udienza, purché si procedesse nei modi e nei termini prescritti.

(41) *Pregone dell'Intendente capo Vacca de' 14 marzo 1764, con cui si prescrivono le regole, che si devono osservare nel seminerio, piantamento, raccolta, e fermentazione de' tabacchi*, in P. SANNA LECCA, *op. cit.*, Tit. XI, Ordinazione XXIV, pp. 405-408.

date ai concessionari le opportune indicazioni perché cambiassero metodo, adottando i criteri suggeriti dai periti. Per costringerli all'obbedienza, il Vacha stabilì, con la minaccia di adeguate pene, precise norme sulla semina, sulla collocazione a dimora delle piante, sulla raccolta e il successivo trattamento delle foglie.

Il pregone indicò, in particolare, come doveva essere ingrasato il terreno, in quale periodo e come si doveva procedere alla semina e quando al "piantamento"; la distanza che si doveva inoltre lasciare tra le piante, non minore di un palmo e mezzo – due <sup>(42)</sup>, e il momento in cui occorreva eliminare le foglie in eccesso per fare sviluppare bene le rimanenti. Altre prescrizioni riguardavano i sistemi di raccolta, indicavano come dovessero farsi le filze, quante foglie queste dovessero contenere (non più di quaranta - cinquanta) in base alla lunghezza di ciascun giunco, e come si dovesse procedere sino al momento della consegna ai magazzini della gabella. Infine, venivano precisate le pene da comminare a chi non avesse fatto per intero la consegna nel tempo stabilito. Ancora più restrittivi furono i criteri relativi alla coltura e alla raccolta fissati nel pregone dell'intendente Botton del 17 settembre 1788; questi, come si vedrà in seguito, vennero contestati dai concessionari che chiedevano una maggiore elasticità da parte dei funzionari dell'Azienda tabacchi. Le prescrizioni erano infatti ritenute da molti eccessivamente rigide e inadeguate.

L'editto del 28 dicembre 1763, come altre leggi tendenti a reprimere frodi e contrabbandi, non venne osservato, per cui il 26 luglio 1802 Carlo Felice emanò un pregone dello stesso tenore riguardante però anche le granaglie e altri beni soggetti a tratta <sup>(43)</sup>. Il

---

(42) Un palmo sardo corrispondeva a m. 0.26250.

(43) *Pregone del 26 luglio 1802 di Sua Altezza Reale il Signor Duca del Genevese portante diverse provvidenze a scanso di contrabbandi delle granaglie, de' tabacchi, e di ogni altra sorta di generi soggetti a tratta*, in Archivio di Stato di Sassari (d'ora in avanti A.S.S.), Donazione Lavagna Mocchi, *Elenco editti, pregoni e altri provvedimenti regi*, vol.

provvedimento, che constava di 41 capi di cui 31 disciplinavano esclusivamente il tabacco, riportò quasi integralmente l'editto del 1763, ma si soffermò maggiormente sull'introduzione di tabacco non proveniente dalla reale Azienda.

Nel 1816 Vittorio Emanuele I ribadì che la gabella del tabacco, come quella del sale, costituiva uno dei più importanti redditi dello Stato per cui gli stava particolarmente a cuore. Il 25 giugno emanò un editto, di ben 61 capi, che mirava a regolare la privativa negli Stati di terraferma e non riguardava dunque la Sardegna. Alla coltivazione e vendita di tabacco nell'isola fece riferimento, invece, il noto editto delle chiudende<sup>(44)</sup> ai capi VIII e IX, nei quali si stabilì che in ogni terreno chiuso poteva effettuarsi liberamente qualsiasi coltivazione, compresa quella del tabacco. In tutto il Regno sarebbe inoltre stata resa libera la vendita delle foglie, la manifattura, la vendita interna e l'esportazione del tabacco, dietro pagamento dei dazi da stabilirsi. L'editto abrogò qualunque contraria disposizione di legge o consuetudine.

Stando a queste disposizioni, la coltura e la vendita venivano liberalizzate e venivano quindi eliminati i vincoli che per tanto tempo avevano regolato il settore. Ma il 27 novembre 1821 Carlo Felice fece presente al viceré, il marchese don Ettore Veuillet di Yenne de la Saunière, che i diversi impegni ai quali doveva "soggiacere" la R. Cassa rendevano "malagevole il sacrificio, al quale per il comun bene erasi già disposto con liberale munificenza" dal fratello<sup>(45)</sup>. Tali

---

I, cc.28-35v. L'inefficacia dell'editto del 1763 venne chiaramente denunciata nella parte iniziale del pregone: "Avendo però a lume dell'esperienza riconosciute inefficaci le premure Nostre per la pervicacia di taluni invecchiati nel coltivare l'illecito traffico, e pel trasandamento, e connivenza eziandio delle persone preposte ad invigilarvi, ed impedirlo... abbiamo determinato di richiamare all'osservanza, oggimai pressoché decaduta, le savie Regie provvidenze".

(44) *Regio editto sopra le chiudende, sopra i terreni comuni e della Corona, e sopra i tabacchi, nel Regno di Sardegna, 6 ottobre 1820.*

(45) *Carta Reale del 27 novembre 1821* (Donazione Lavagna Mocchi, *Elenco editi, pregoni*, cit., vol.II, c. 61).

sacrifici consistevano nella rinuncia al diritto di privativa sulla coltivazione e sulla manipolazione e vendita dei tabacchi, in base al disposto dell'editto delle chiudende. Carlo Felice decise quindi di sospenderne temporaneamente l'esecuzione prevedendo, al posto della piena libertà, particolari e provvisorie concessioni da accordarsi alle persone che non avessero in precedenza commesso alcun abuso o frode. A queste veniva concesso di coltivare terreni per i quali avevano l'autorizzazione e di commerciare le foglie raccolte, purché pagassero i dazi e osservassero le regole e le cautele che dovevano essere prescritte.

Il 21 gennaio 1822, il sovrano inviò allo stesso marchese un regio biglietto contenente altre disposizioni dirette ad evitare le frodi da parte di chi intendeva coltivare tabacco per proprio conto <sup>(46)</sup>. Da un lato, quindi, si concedeva una certa libertà, dall'altro con una rigida normativa si cercava di non far diminuire gli introiti delle casse statali. A questo proposito appare significativo il capo XI delle disposizioni: "Il proprietario delle foglie è obbligato di esitarle nell'annata stessa, in cui furono raccolte, altrimenti al primo di gennaio dell'anno successivo egli dovrà consegnarle alla Reale Azienda, e farle trasportare a proprie spese nei Regi magazzini, o depositi, che gli saranno indicati, e nei quali esse resteranno finché siano esitate, mediante il pagamento di un dritto di sosta in ragione di centesimi cinquanta per ogni quintale metrico, e per ciascun semestre, in cui vi rimarranno depositate". Il capo IX precisava che le foglie non potevano essere smerciate nel Regno, a meno che non fossero state cedute alla regia Azienda ai prezzi convenuti; potevano invece essere vendute all'estero e uscire dal Regno "per mezzo di qualunque Dogana, mediante il pagamento del dazio di un quarto di scudo sardo, ossia una lira nuova di Piemonte, e centesimi venti per ogni quintale decimale".

---

(46) A.S.S., Donazione Lavagna Mocci, *Elenco editti, pregoni*, cit., vol. II, cc. 62-63.

Al regio biglietto del '22 fece seguito l'editto del 10 novembre 1823, che stabilì nuove tariffe di entrata e di uscita <sup>(47)</sup>. Ciononostante l'esportazione delle foglie del tabacco "coltivato e raccolto per proprio conto" diede dei significativi profitti e gli agricoltori isolani estesero le coltivazioni, utilizzando anche i territori meno adatti e destando preoccupazione negli amministratori della gabella. Più numerose erano le piantagioni, più difficile risultava infatti controllare i traffici illeciti. Il periodo di ottimismo venne interrotto dall'editto del 27 novembre 1824, che soppresse la libera coltivazione ed esportazione, e dall'imposizione di elevate tariffe d'entrata nei territori di terraferma, con i quali l'isola aveva maggiori rapporti commerciali. Il Cherchi Paba sostiene che si trattò di un "voluto ostracismo" nei confronti del tabacco sardo <sup>(48)</sup>, ma non è da escludere che il provvedimento sia stato il risultato di continui attriti tra concessionari e amministratori e un tentativo di cercare fonti di approvvigionamento meno impegnative per la gabella.

### 3. Amministrazione e funzionamento dell'Azienda dei tabacchi

Un quadro abbastanza chiaro del modo in cui veniva amministrata l'Azienda dei tabacchi, delle persone in essa impiegate e dei compiti loro assegnati, sia nella sede centrale di Cagliari che in quella di Sassari, ci viene offerto dalle relazioni periodiche richieste per valutare lo stato delle due fabbriche e i redditi demaniali. Particolarmente interessante risulta il rapporto stilato nel 1761 dal direttore

---

(47) *Regio Editto con cui Sua Maestà manda osservarsi nel Regno di Sardegna una nuova tariffa generale dei diritti d'entrata e di sortita, dando nello stesso tempo alcuni altri provvedimenti relativi alle Dogane* (A.S.S., Donazione Lavagna Mocci, *Elenco editti, pregoni*, cit., vol. I, c.182).

(48) F. CHERCHI PABA, *Evoluzione storica dell'attività industriale agricola caccia e pesca in Sardegna*, vol. IV, Fossataro, Cagliari 1977, p. 265.

Beltrami <sup>(49)</sup>, dal quale sono state estrapolate alcune notizie essenziali che permettono di verificare come il governo sabaudo controllasse in maniera puntuale questo settore produttivo così importante per le regie finanze. La relazione risale al periodo della gestione in economia.

L'*amministratore generale* della gabella stava a Cagliari e teneva il conto di tutti i tabacchi che riceveva l'Azienda, di quelli che si smerciavano per tutto il Regno e delle entrate da essi prodotte; provvedeva all'importazione delle qualità che mancavano o erano scarse nell'isola, pagava le spese e doveva registrare tutte le operazioni di carico e scarico da presentare ogni anno all'ufficio dell'*Intendenza* <sup>(50)</sup>. Si valeva dell'aiuto di uno *scritturale*, pagato da lui, per la compilazione del libro mastro e dei "mensuali", e di un *caschiere*, per esigere e custodire il denaro della gabella.

Sempre nella sede di Cagliari una posizione gerarchicamente inferiore ricopriva il *direttore della fabbrica*, il quale controllava che i tabacchi fossero manipolati a dovere, in modo da ottenere un prodotto di buona qualità. L'*assistente alla direzione* vigilava sul lavoro degli operai, provvedeva a pagare le giornate lavorative e a custodire i fondi della fabbrica, assisteva alla pesatura del tabacco che entrava od usciva dalla stessa. Lo *scritturale* doveva registrare in un libro mastro le quantità e qualità delle foglie che dai magazzini s'introducevano nella fabbrica e di tutto il tabacco che si manipolava; inoltre, le giornate lavorative di tutti gli operai, le spese minuite sostenute per spedire le bolle di ricevuta e di estrazione delle foglie e dei tabacchi.

---

(49) *Relazione fatta dal Direttore della fabbrica de' tabacchi Beltrami della visita, a cui ha proceduto in Sassari per verificare lo stato di questo ramo de' redditi demaniali, con successiva rappresentanza intorno ai mezzi di migliorarlo, ed alcune pezze a detti scritti relativi* (A.S.T., cat.10, mazzo 1, f.14).

(50) L'intendente generale dell'isola era il supremo funzionario che regolava tutta la materia finanziaria. I suoi compiti vennero ridefiniti nel *Regolamento* del R. Patrimonio, emanato da Carlo Emanuele III nell'agosto del 1755, ai capi 136-165.

Il *direttore dello stanco reale*, aiutato da due *assistenti alla vendita*, aveva invece il compito di esigere dai responsabili delle botteghe il denaro ricavato dalla vendita dei tabacchi e ne rendeva conto giornalmente all'amministratore della gabella. Stimava, inoltre, il valore del prodotto estero venduto. Lo *scritturale dello stanco* registrava i biglietti che venivano spediti dagli ecclesiastici per usufruire dello sconto di 1/5 sul prezzo d'acquisto del tabacco, annotava le quantità distribuite agli stanchi minori e accertava quelle vendute al minuto e i ricavi che si ottenevano.

Le *guardie a cavallo* vigilavano sul molo per impedire che si effettuassero contrabbandi; venivano inviate anche nelle ville per verificare eventuali frodi e l'esistenza di coltivazioni di tabacco poste in essere senza licenza. Le *guardie a piedi* restavano alle porte della città o venivano inviate nelle ville col compito di scoprire traffici illeciti.

A Sassari il *subamministratore* doveva rendere conto del suo lavoro all'amministratore della gabella. Riceveva dalla sede di Cagliari il denaro per sostenere tutte le spese, si occupava del funzionamento del magazzino delle foglie, dei tabacchi e della direzione della locale fabbrica. Il *segretario patrimoniale* assisteva all'inventario annuo delle foglie e dei tabacchi, visitava le piantagioni, controllava le consegne che si facevano ai magazzini e dava alle guardie le opportune istruzioni per impedire i contrabbandi. Lo *scritturale*, assegnato al subamministratore, formava i mensuali e spediva le richieste di estrazione dei tabacchi. Vi erano poi gli *assistenti alla vendita*, le *guardie a cavallo* e le *guardie a piedi* (sia a Sassari che ad Alghero), che dovevano evitare i contrabbandi nel territorio, e i *preposti alla seminazione e piantamento delle foglie*. Il *subdelegato patrimoniale* doveva vigilare sia sull'amministrazione dell'Azienda che sulle piantagioni, informare della situazione l'Intendenza e far seguire gli ordini da questa impartiti.

Nell'ufficio dell'Intendenza generale operava il *ricevidore de conti della gabella*, che aveva una molteplicità di compiti <sup>(51)</sup> ed era coadiuvato da un *assistente alla revisione dei conti* e da uno *scritturale*.

Le due fabbriche di Cagliari e di Sassari provvedevano a distribuire il prodotto finito ai dieci maggiori stanchieri, che nel 1761 erano sette nel capo di Cagliari (Cagliari, Oristano, Forru, Tortoli, Orosei, Carloforte e Samugheo) e sei in quello di Sassari (Sassari, Alghero, Bosa, Cuglieri, Bortigali, Ozieri). Oltre che del tabacco i centri di distribuzione venivano provvisti anche della particolare carta per filare le sigarette; i maggiori stanchieri fornivano poi il tabacco a quelli minori delle rispettive giurisdizioni.

Nel 1758 l'ufficio dell'Intendenza generale fece diverse considerazioni sull'operato degli stanchieri del tabacco e sui ministri patrimoniali <sup>(52)</sup>, valutando negativamente l'assunzione di nuovi impiegati nell'Azienda isolana; venne criticata, soprattutto, l'istituzione dei cosiddetti *bancherotti*, ovvero venditori al minuto, già operanti in Piemonte per la vendita del tabacco nelle botteghe private. Si fece presente che i profitti dell'Azienda sarebbero diminuiti di molto per diversi motivi. In primo luogo i nuovi assunti avrebbero

---

(51) Riceveva i mensuali inviati dall'amministratore e dagli stanchieri maggiori; spediva i mandati di rimborso a favore dell'amministratore per i pagamenti da questo fatti e gli ordini per la distribuzione del tabacco dai magazzini alla fabbrica, da questa alla bottega e agli stanchi maggiori; teneva un libro mastro di caricamento e scaricamento relativo alle fabbriche, ai magazzini, alle botteghe e agli stanchi maggiori; custodiva un registro delle levate dei tabacchi fatte ogni mese da ciascun stanchiere, riceveva l'inventario di tutto il tabacco depositato.

(52) Nelle città lontane dai porti, dove quindi mancavano i doganieri, difendevano gli interessi dell'Azienda i *ministri patrimoniali*, tenuti ad eseguire gli ordini dei subdelegati del R. Patrimonio per impedire che si commettessero frodi. Ricoprivano questo incarico i principali delle ville, ovvero le persone benestanti – in genere ufficiali di cavalleria o fanteria, notai o tonsurati, o “famigliari del S.t Ufficio” – che dovevano prevenire incendi e furti di legna nei boschi demaniali e usurpazioni di terreni e di redditi del patrimonio reale. Dovevano inoltre riscuotere le somme dai debitori e controllare che non si facessero traffici illeciti di sale, tabacchi e altri generi sottoposti al pagamento di un diritto.

prelevato il tabacco dallo stanco ad un prezzo agevolato senza che vi fosse la garanzia di un aumento delle vendite. Sarebbe stato inoltre difficile trovare persone responsabili e disponibili che si impegnassero a svolgere tale incarico; per lo smaltimento di tutto il tabacco, compreso quello straniero, i nuovi dipendenti avrebbero dovuto lavorare anche a domicilio, mettendosi a disposizione del pubblico dall'alba fino a notte inoltrata. Considerato il loro gravoso impegno, sarebbe stato opportuno compensarli anche con la concessione di numerosi privilegi e con l'esenzione da alcuni servizi personali. I bancherotti, infine, sarebbero stati facilmente indotti a praticare contrabbandi e frodi qualora fossero stati costretti a vendere una quantità prestabilita. Andava anche valutato che essi potevano acquistare direttamente dai contrabbandieri un prodotto scadente e, se l'avessero immesso nel mercato a basso prezzo, avrebbero di certo cagionato gravi pregiudizi alla regia Azienda sottraendole gran parte degli acquirenti <sup>(53)</sup>.

Non tutti i funzionari dell'Intendenza erano però sfavorevoli all'istituzione di questa nuova figura di impiegati, anzi alcuni la ritenevano necessaria in ogni villa o cittadina, per un migliore rifornimento di tabacco. Un comportamento corretto da parte dei nuovi assunti poteva ottenersi inculcando nel loro animo i principi di emulazione oppure elargendo premi a coloro che avessero denunciato eventuali abusi e frodi dei loro colleghi. Un controllo su questi ultimi, per quanto indiretto, poteva essere fatto dai sindaci delle città, che avevano la possibilità di verificare l'entità dei loro possedimenti ed eventuali repentini arricchimenti. L'istituzione dei bancherotti veniva considerata utile anche perché il rifornimento di tabacco per l'inverno veniva fatto in genere dalle persone anziane o dalle donne, che in diversi luoghi dovevano fare lunghi viaggi e giri

---

(53) *Riflessi dell'Intendenza Generale di Sardegna sopra quegli statigli comunicati da S. E. il Signor Viceré in riguardo alla riforma degli impiegati*, 19 novembre 1757 (A.S.T., cat.10, mazzo 1, f. 12).

tortuosi per arrivare ai pochi magazzini; molti di questi si trovavano in borgate circondate da fiumi che, con il cattivo tempo, straripavano rendendo poco agevoli gli spostamenti.

Ugualmente opportuna venne ritenuta l'istituzione di nuovi ministri patrimoniali nella zona di Sassari per ispezionare le piantagioni di tabacco e verificare che le consegne delle foglie avvenissero senza frodi a danno del R. Patrimonio. In effetti in Gallura i ministri erano pochi perché vi fosse un'adeguata sorveglianza delle colture e un buon controllo nei porti, in modo da impedire eventuali frodi. In attesa delle nuove nomine, il governo sabauda incaricò in via provvisoria diversi subdelegati a fare le veci dei ministri patrimoniali. Per contenere le spese, che ovviamente sarebbero aumentate con l'attribuzione dei nuovi compiti, il viceré consigliò di affidare l'incarico sia di misuratore che di pesatore ad un'unica persona. Non era in realtà facile salvaguardare gli interessi delle regie finanze. Se si volevano evitare le frodi, era infatti necessario effettuare un regolare e capillare controllo ma, perché questo risultasse efficace, bisognava utilizzare un numero rilevante di impiegati, con un aggravio di spesa che avrebbe inciso sui profitti dell'Azienda. D'altronde, se si sfruttava in maniera eccessiva il personale in servizio, o non lo si pagava adeguatamente, questo poteva anche essere indotto a perpetrare reati a danno della gabella. Molte delle frodi erano infatti commesse dagli stessi impiegati, alcuni dei quali di proposito non inviavano i resoconti del loro lavoro per impedire i controlli.

Raggiri di tal genere emergono dal rapporto che il Beltrami, direttore della fabbrica dei tabacchi in Sardegna, inviò nel 1761 all'intendente generale Antonio Bongino dopo aver effettuato una visita a Sassari per suo incarico<sup>(54)</sup>. Egli dichiarò di aver notato, nella vendita fatta nel 1760 dagli stanchieri minori, un guadagno inferio-

---

(54) *Relazione fatta dal direttore della fabbrica de' tabacchi Beltrami, cit.*

re per la reale gabella rispetto all'anno precedente; precisò, però, che il rendiconto del 1760 non comprendeva lo smercio effettuato in alcune località dipendenti dallo stanco maggiore di Bosa, per via della mancata trasmissione dei mensuali a Sassari. Non era quindi possibile avere un quadro preciso degli acquisti da parte delle ville, inconveniente che si sarebbe potuto evitare imponendo l'invio regolare dei registri. Fece anche presente che lo stanchiere di Tempio somministrava tabacco ai centri di Bortigiadas e Luras senza notificare allo stanco di Sassari le quantità vendute ogni mese; pertanto, anche queste non potevano essere registrate e tali omissioni favorivano le frodi.

Dai mensuali dello stanco all'ingrosso era emerso, inoltre, che i religiosi acquistavano molto più tabacco rispetto ai laici; il motivo, secondo il Beltrami, era che essi rifornivano la popolazione clandestinamente a danno della gabella e vi era il dubbio che gli stessi stanchieri delle ville facessero altrettanto per conseguire maggiori guadagni.

La diminuzione delle entrate nel 1760 era avvenuta a suo avviso perché molti stanchieri, o per negligenza o perché poveri, spesso attingevano poco tabacco dallo stanco di Sassari o da quello da cui dipendevano, lasciando i consumatori sprovvisti anche per alcuni mesi. In mancanza della merce fornita in maniera legittima, in molte ville erano pertanto divenute frequenti le vendite di contrabbando. Nel tentativo di porre freno ai traffici illeciti, il Beltrami ordinò alle guardie di visitare con attenzione i magazzini, per rilevare eventuali mancanze degli stanchieri, ai quali vennero inviate delle circolari che li invitavano a vendere di più, con la minaccia della perdita dell'impiego in caso di negligenza.

Dalla relazione del direttore della fabbrica dei tabacchi emerge come la distanza tra Cagliari e Sassari rendesse più difficili i controlli e, di conseguenza, più frequenti le frodi e la non osservanza degli ordini. Nonostante l'amministratore generale Franco Ro-

della avesse proibito al subamministratore Gio' Maria Colli di permettere allo stanco la vendita giornaliera al minuto e all'ingrosso della foglia di secco stagionata, i suoi ordini erano stati disattesi con rilevante danno per le finanze pubbliche. Una volta terminato tale tipo di foglia, che era in quantità limitata, era stato infatti necessario utilizzare quella nuova, non ancora stagionata, che aveva dato un tabacco di cattiva qualità e, quindi, di difficile smercio.

Molti isolani, inoltre, facevano sottomano provvista di foglie sia all'ingrosso che al minuto, le riducevano in polvere e le vendevano illegalmente ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla gabella. Il Beltrami riteneva che tale comportamento fosse alimentato dall'eccessiva facilità con cui nello stanco di Sassari si vendeva a chiunque la foglia. Egli aveva rilevato anche che nelle registrazioni mensili non veniva fatta distinzione fra la vendita all'ingrosso e quella al dettaglio, né veniva precisato quanto si ricavava dall'una e dall'altra. Con queste irregolarità era lecito dubitare che vi fosse mala fede nelle trascrizioni, con lo scopo di nascondere comportamenti illeciti. Era quindi necessario imporre ai responsabili dello stanco di tenere diversi registri dove annotare con esattezza, e distinguendo per singole voci, tutte le operazioni effettuate.

Un altro fattore negativo individuato dal Beltrami nella fabbrica di Sassari era l'insufficiente provvista di tutte le qualità di tabacco necessarie nel corso dell'anno. Ciò era dovuto soprattutto alla mancanza di uno spazio dove far seccare al sole le foglie per ridurle poi in polvere. A tale scopo si utilizzavano due forni, che rendevano dispendioso il procedimento sia per il costo della legna che per il salario degli operai che si dovevano impiegare. Il fuoco, per giunta, rendeva di pessima qualità i tabacchi.

Per diminuire le spese il direttore consigliò di costruire nel giardino della fabbrica una terrazza, nella quale d'estate fosse possibile far seccare la quantità di foglie necessaria per tutto l'anno. In circa 18 mesi l'amministrazione della gabella avrebbe ammortizza-

to le spese sostenute per la costruzione, ottenendo allo stesso tempo un prodotto più gradito ai consumatori. Un maggiore profitto si sarebbe poi conseguito con la diversificazione del prezzo del tabacco: bisognava pagare agli agricoltori le foglie stimandone la bontà e non stabilendo in astratto un loro valore, senza distinzioni, come si era fatto sino ad allora.

Il Beltrami era dell'avviso che, se si fosse tenuto conto delle sue proposte, la situazione a Sassari sarebbe migliorata a tutto vantaggio degli incassi della gabella. Oltre allo stanco maggiore, in tale città, vi erano tre stanchieri per la vendita al minuto e se ne volevano creare altri per approvvigionare le ville. Egli riteneva però eccessiva la paga che si dava agli stanchieri minori, da lui calcolata – tra stipendio e beneficio sulla vendita – in circa un quarto di scudo al giorno, mentre sarebbero stati sufficienti sette soldi e mezzo e l'eliminazione del beneficio.

Da un controllo del territorio limitrofo alla città il direttore aveva inoltre notato una insufficiente presenza di acqua, contrariamente a quanto gli era stato riferito. Non era quindi possibile collocarvi due o tre macine per ottenere tutta la quantità di tabacco necessaria durante l'anno nel capo settentrionale dell'isola. Vicino ad Ossi vi era la possibilità di farle funzionare, perché l'acqua era sufficiente, ma la distanza di un'ora di tragitto da Sassari rendeva superflua l'attuazione del progetto, in quanto sarebbe risultata eccessivamente elevata la spesa del trasporto. Una soluzione di ripiego si poteva trovare con l'utilizzazione di una macina, fatta girare da un cavallo, che avrebbe dato risultati migliori dei quattro mulini al momento in funzione, permettendo anche una riduzione della manodopera, quindi un risparmio.

Un altro problema era costituito dalla mancanza nel territorio di Sassari di un operaio sufficientemente pratico della manipolazione. Secondo il Beltrami sarebbe stato necessario chiamarne uno da Torino, con spese sicuramente inferiori a quelle sostenute per il perso-

nale al momento occupato nei piccoli mulini. Inoltre, usando la macina in modo appropriato, la qualità del tabacco sarebbe risultata migliore.

Nella relazione fatta all'intendente generale Bongino il direttore evidenziò anche che il progetto di estendere le coltivazioni in terreni vicini a Sassari aveva incontrato diverse opposizioni. Molti proprietari non volevano che nei loro appezzamenti dati in affitto si piantasse tabacco perché temevano che le colture successive potessero risultare meno buone e dannose alla salute. Gli stessi amministratori comunali avevano espresso parere negativo con la motivazione che, estendendo negli orti la coltivazione del tabacco, sarebbero venuti a scarseggiare i prodotti alimentari necessari per l'approvvigionamento della città e delle ville. Ammesso pure che si riuscisse ad ottenere in affitto qualche orto, senza impedimenti, il costo sarebbe stato quindi molto elevato.

Dalle istruzioni inviate nel marzo del 1761 dal Beltrami a Gio' Maria Colli, direttore del regio stanco di Sassari, emergono altri elementi che potevano influire sull'andamento della gabella <sup>(55)</sup>. Egli era venuto a sapere che gli operai destinati ai mulini e ad altri lavori erano stati spesso trovati "oziosi", per cui riteneva necessario che la guardia addetta al controllo agisse con maggiore zelo se non voleva rischiare il licenziamento.

Nel 1764 venne indicato il nuovo organico degli impiegati dell'Azienda dei tabacchi del Regno con i rispettivi stipendi in moneta di Piemonte. Dalla pianta si rileva che il personale chiamato ad occupare incarichi di responsabilità nei due Dipartimenti proveniva in gran parte dal Piemonte <sup>(56)</sup>, probabilmente perché aveva una

---

(55) *Memorie istruttive per il Sig.re Gio' Maria Colli Direttore del Regio Stanco del tabacco della città di Sassari, e suo Dipartimento* (A.S.T., cat. 10, marzo 1, f. 14).

(56) Nel Dipartimento di Cagliari il direttore generale era Gio Batta Audifredi, il segretario nell'ufficio della Direzione generale era Giorgio Vallacca; magazzino dei tabacchi Francesco Bosso, di Castelveto in Monferrato (prima assistente alla revisione dei

preparazione superiore a quella degli impiegati isolani, ma non è da escludere che si volessero evitare pericolose connivenze con la popolazione locale, in modo da limitare le occasioni di frode. Alcuni di essi erano presenti anche nell'organico precedentemente indicato dal Beltrami, ma nel 1764 vennero assegnati ad altri incarichi <sup>(57)</sup>. Gli impiegati definiti minori spettavano invece ai sardi ed erano questi lavoratori che spesso venivano considerati responsabili del cattivo andamento dell'azienda e rischiavano di perdere il posto. Ciò si rileva anche da alcune affermazioni del direttore generale in occasione della presentazione del nuovo organico. Egli ritenne utile sospendere temporaneamente le "regie commissioni" agli impiegati che ricoprivano mansioni di minore responsabilità: assistenti alla vendita e alla fabbrica e manipolatori. Per i lavoratori di Sassari, dopo i problemi insorti con una partita di tabacco spedita a Milano, a suo avviso bisognava valutare se convenisse o no all'Azienda continuare a tenerli nei rispettivi impieghi.

---

conti presso l'ufficio dell'Intendenza generale); controllore al magazzino Giacinto Buffa, originario del Piemonte; direttore della fabbrica Gio. Pietro Beltrami, di Messerano di Piemonte; direttore dello stanco Gio. Batta Bonorino, di Cagliari; cassiere della gabella nel Dipartimento Francesco Rodella, oriundo di Pont'Invrea Monferrato (prima amministratore della reale gabella); preposto alle piantagioni dei tabacchi ad Iglesias Raimondo Uda, di Cagliari; segretario nell'ufficio della R. Intendenza per la gabella Filippo Bellino, di Torino; Oltre ad essi vi erano il manipolatore ed assistente alla fabbrica Gio. Antonio Decursu, di Alghero; il primo assistente alla vendita nello stanco Francesco Porcu, di Cagliari (prima direttore dello stanco); secondo assistente alla vendita Giuseppe Lecca, di Cagliari.

Nel Dipartimento di Sassari il vice direttore generale era Giovanni Gabriely, di Livorno; magazzino dei tabacchi e cassiere della gabella Sebastiano Gautier, di Perpignano; controllore al magazzino e cassa Giuseppe Ton, di Torino (prima scritturale presso la fabbrica di Cagliari); direttore dello stanco Gio Maria Colli, di Sassari. Vi erano poi l'assistente alla vendita nello stanco Giacomo Giuseppe Sequi, di Sassari; manipolatore e assistente alla fabbrica Giovanni Revelli, di Gozano-Riviera d'Orta.

(57) *Pianta de' nuovi impiegati nell'Azienda del tabacco in Cagliari ed in Sassari* (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f.32). Nel piano del 1764 alcuni incarichi avevano una denominazione diversa rispetto al 1761.

I problemi non derivavano però soltanto dagli operai ma anche dai responsabili della struttura. Nel 1767 Antonio Amoretti, di Oneglia, fabbricante di tabacchi a Serravalle, accettò l'incarico di vicedirettore dell'Azienda <sup>(58)</sup>, presentando un curriculum molto buono. Egli conosceva i sistemi di manipolazione di ogni tipo di foglie e i metodi di coltivazione e raccolta che permettevano di ottenere un prodotto di ottima qualità. La sua gestione, tuttavia, come si vedrà meglio in seguito, si rivelò tutt'altro che positiva.

Nel luglio del 1769 venne assegnato al "regime delle Aziende del tabacco e delle polveri" Giuseppe Antonio Garino, che ricevette istruzioni finalizzate a regolamentare meglio il settore. Due erano gli obiettivi principali da perseguire nella gestione: promuovere il più possibile il commercio nel Regno e aumentare la vendita nei paesi esteri delle foglie e dei tabacchi manipolati. Per raggiungere il primo scopo, era opportuno controllare che nelle due fabbriche venissero creati buoni tabacchi e che gli stanchi maggiori fossero provvisti di tutti i tipi graditi alla popolazione; bisognava inoltre impedire il contrabbando e le frodi da parte degli impiegati, reati che dovevano essere immediatamente denunciati all'intendente generale. Il principale accorgimento da adottare nel commercio con l'estero era quello di effettuare le spedizioni con la migliore diligenza possibile, per evitare che l'Azienda dovesse indennizzare i suoi acquirenti a causa della consegna di un prodotto deteriorato <sup>(59)</sup>.

---

(58) *Proposizione di Antonio Amoretti d'Oneglia di recarsi in Sardegna ad assumere la Vice Direzione dell'Azienda del tabacco stabilita in Sassari mediante lo stipendio di £ 1400 di Piemonte, con nota delle paghe, che si trovano assegnate agli impiegati in detta Azienda* (A.S.T., cat.10, mazzo 1, f. 48).

(59) Gli amministratori dell'Azienda ricordavano bene lo spiacevole episodio che si era verificato pochi anni prima con la ferma di Milano. Dell'argomento trattarono sia il viceintendente generale Derossi e l'intendente generale Vacha, che il Beltrami e l'Audifredi. Il primo aveva saputo, dal commesso inviato dalla ferma di Milano, che le foglie vendute non corrispondevano alla qualità stabilita nel contratto, in quanto erano risultate difettose tanto nel colore che nella fragranza, pertanto non si intendeva accettare il carico salvo che

Perché l'amministrazione avesse un quadro preciso dell'andamento dell'Azienda, i magazzinieri dovevano presentare un rapporto sui sistemi seguiti dai concessionari e sui risultati ottenuti nella coltivazione, nel trapianto delle piantine e nella raccolta delle foglie; dovevano comunicare, infine, le quantità e qualità da essi inviate ai magazzini regi. Per incentivare la coltivazione da parte dei contadini, si consigliava poi di dare del denaro in anticipo a coloro che avessero in precedenza effettuato adeguate e regolari consegne, in proporzione all'entità e alle caratteristiche delle foglie. Il cassiere incaricato, Gautier, doveva provvedere non solo agli anticipi, ma anche al pagamento finale, in base alla stima fatta dai periti e, nel caso in cui fosse venuto meno il contante, avrebbe dovuto utilizzare delle cambiali, chiedendo prima l'autorizzazione all'intendente generale <sup>(60)</sup>.

Parte degli introiti della gabella derivavano dal commercio fuori del Regno. E' chiaro, quindi, che anche le istruzioni sui quantitativi di merce da tenere nelle due fabbriche o da vendere erano piuttosto dettagliate. Il tabacco sardo trovava però difficoltà

---

si fosse ridotto il prezzo fissato. Il Derossi sosteneva, invece, che le foglie erano di buona qualità e dubitava che ci fosse "malizia ed astuzia" nei confronti del tabacco sardo al fine di pagarlo ad un prezzo inferiore. I suoi sospetti furono confermati dal commesso, che ammise di aver ricevuto dai superiori l'ordine di giudicare cattiva la foglia (*Copia d'articolo di lettera del Sig. Vice Intendente Generale Avvocato Derossi al Sig. Intendente Capo Vacha, in data 19 settembre 1763* (A.S.T., cat.10, mazzo 1, f. 20); *Lettera dell'Intend. Capo al Vice Intend. Gen.le Derossi in accompagnamento del verbale sopra le foglie ... destinate alla ferma di Milano; Risposta del Vice Intend. Derossi del 22 maggio 1764; Lettera del Direttore Beltrami e altra del Direttore gen.le Audifredi, del 3 agosto 1764, Id., f. 30*)

(60) *Istruzione del 31 luglio 1769 da osservarsi dal Sig. Giuseppe Antonio Garino destinato al regime del tabacco e delle polveri* (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f. 51). Alla fine di ottobre di ogni anno doveva essere fatto un preventivo delle spese e dei profitti per l'anno successivo; dopo il mese di marzo, invece, era obbligatorio effettuare il resoconto dell'anno precedente e consegnare tutta la documentazione alla segreteria dell'Intendenza generale, che ne avrebbe fatto l'uso dovuto. Entro dicembre bisognava procedere all'inventario di tutti i tabacchi manipolati e di quelli rimasti nei magazzini e nelle fabbriche. Sempre alla fine dell'anno era necessario far pervenire all'ufficio dell'Intendenza i conti di tutti i centri riforniti dall'Azienda.

ad affermarsi all'estero. Nel 1764 il governo piemontese ne inviò dei campioni a Berna, con l'obiettivo di farne conoscere la bontà e poter così intraprendere un regolare commercio con la Svizzera. La risposta pervenuta non può però considerarsi positiva, in quanto i negozianti, pur apprezzando il prodotto isolano, evidenziarono che era più caro di quello olandese e che non conveniva quindi acquistarlo <sup>(61)</sup>. Le qualità inviate erano molto buone, prelevate dal territorio di Iglesias dietro suggerimento dell'intendente generale Vacha, che le aveva consigliate perché migliori in assoluto per l'uso che se ne voleva fare. Il problema, però, non era tanto la qualità, quanto il rapporto tra questa ed il prezzo. Se nel mercato europeo vi era la possibilità di comprare a condizioni migliori, a parità di caratteristiche del prodotto, è chiaro che le possibilità per il tabacco isolano di ottenere un buon piazzamento diminuivano notevolmente.

Nel 1764 l'Audifredi presentò un prospetto dell'uso che si era fatto delle foglie di tabacco raccolte l'anno precedente a Sassari, Sorso, Sennori e Iglesias <sup>(62)</sup>. Dai dati riportati si rileva che vennero raccolte 2624.89 cantari di foglie di secco di prima qualità, di cui 663 furono spediti a Milano, 1300 dovevano inviarsi a Genova, 10 a Bologna e 4 in Svizzera come saggio; 100 cantari erano destinati ad una fabbrica del Regno Sardo e la rimanente parte alle due di Sassa-

---

(61) *Risposta di Berna sui tabacchi di Sardegna* (A.S.T., cat. 10, marzo 1, f. 29). Sul prezzo del tabacco sardo incidono diverse voci, quali la spesa per avvolgerlo in tela, il trasporto da Sassari a Porto Torres, il nolo marittimo e l'assicurazione. Così se il prezzo iniziale delle foglie di secco spedite a Genova o a La Spezia nel 1763 fu di lire 18 per ciascun cantaro, con le spese di cui si è detto arrivò a 20.15. Quelle di rigadio di prima qualità passarono nello stesso anno da un prezzo base di 13 lire il cantaro a 15.12.6 (*Memoria delle foglie, che si potevano vendere nel 1763, col conto di esse date nel Porto di Genova, o in quello della Spezia, Id.*, f. 24)

(62) *Dimostrazione dell'uso fattosi e da farsi delle foglie di tabacco raccoltesi nel 1763, secondo le introduzioni fatte da Particolari di Sassari, Sorso, e Sennori, e del raccolto coltivato ad Economia ne' territorj di detta città di Sassari e d'Iglesias* (A.S.T., cat. 10, marzo 1, f.31).

ri (150 cantari) e di Cagliari (397.89). Le foglie di secco d'inferiore qualità erano destinate tutte alle manifatture locali (305.53 a Sassari e 206.53 a Cagliari), mentre quelle di rigadio dovevano essere inviate parte a Bologna (10 cantari) e in Svizzera (4 cantari) e una parte doveva essere data alle fabbriche di Cagliari (300 cant.) e di Sassari (100 cant.); si pensava di utilizzare 800 cantari per il commercio, mentre le foglie scadenti e difettose, ben 1387.97, dovevano essere manipolate nell'isola. Lo stesso trattamento doveva essere fatto alle foglie di rigadio di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> qualità e alla cosiddetta "foglia morta", priva di consistenza.

Le località in cui si inviavano le maggiori quantità di foglie di secco erano dunque Genova, Milano e Parma, dove per alcuni anni si inviarono circa 600 cantari, mentre decisamente inferiori erano quelle spedite a Bologna e in Svizzera <sup>(63)</sup>. Genova aspirava ad avere un ruolo sempre più importante nel commercio del tabacco isolano, secondo quanto emerge dal progetto presentato il 28 settembre 1763 da Giuseppe Ranucci all'intendente capo. Egli propose di comprare tutta la quantità di tabacco di secco che si doveva raccogliere nell'anno in corso allo stesso prezzo di 7 scudi il cantaro pagati l'anno precedente. Il prodotto doveva essere trasportato a Genova e consegnato ad Antonio Maria Pagano, con la condizione che l'intendente non ne spedisce in nessun altro luogo "sotto qualsiasi pre-

---

(63) Con questi territori si volevano intensificare i rapporti commerciali e si sperava di stipulare accordi favorevoli anche con l'appaltatore di Modena (*Relazione dell'Intendente capo fatta al Ministro intorno alle providenze da lui date. E cautele prese per la miglior coltura e manipolazione de' tabacchi* (A.S.T., cat.10, marzo 1, f.7). Quando divennero ormai regolari gli acquisti da parte della ferma di Milano, dalla stessa città venne la richiesta di un contratto da parte di un certo Castelli per conto di una "casa" di cui non era indicato il nome. Egli era interessato sia alla qualità di secco che a quella di rigadio; nella lettera inviata all'Azienda isolana chiese informazioni sul tabacco che veniva complessivamente prodotto nell'isola e sulle quantità che potevano essere vendute (*Memoria, ossia schizzo concernente il modo da praticarsi col Castelli di Milano nell'effettuazione del contratto ch'egli pensa di fare per la provvista di foglie di Sardegna* (A.S.T., cat.10, marzo 1, f. s.n.)

testo, o ragione”; tutta la produzione dell’anno doveva quindi andare al Ranucci e doveva essere caricata dal porto di Cagliari.

Una simile proposta potrebbe far supporre che il tabacco isolano fosse molto apprezzato, ma dai documenti esaminati è emerso che la qualità lasciava spesso a desiderare. Non è da escludere, quindi, che le foglie inviate a Genova venissero trattate in modo particolare per ottenere un prodotto più gradevole. Un giudizio meno lusinghiero venne dato nel 1762 alle foglie inviate alla fabbrica di Nizza con la prospettiva di intensificare gli scambi (64). L’intendente generale Mattone riferì che erano state considerate inferiori perfino a quelle comuni di Levante, dette di Salonicco, perché non erano ben stagionate; di conseguenza, ne era stata usata una parte minima, mentre il resto era stato spedito a Torino. La cattiva qualità dipendeva dall’aver seguito, per farle asciugare e seccare, le antiche pratiche in uso in Sardegna anziché i metodi più evoluti utilizzati in Piemonte.

Nonostante le disposizioni precise ed i controlli abbastanza regolari, dunque, si stentava ad ottenere un prodotto che rispondesse sempre alle esigenze del mercato. Rimproveri rivolti alla classe agricola isolana da parte degli amministratori dell’Azienda, del viceré e dell’intendente generale sono presenti in maniera più o meno esplicita in molti documenti esaminati. Talvolta si ha l’impressione che il mancato rispetto degli ordini ricevuti dipendesse dall’ostinazione dei contadini e degli operai, convinti che le loro pratiche fossero migliori di quelle piemontesi. In altri casi, però, si ha la sensazione di una sorda ostilità che portava ad una intenzionale disobbedienza. Da un promemoria del 1772 si apprende, ad esempio, che gli ordini impartiti dal direttore generale dell’Azienda dei tabacchi sulle quantità e qualità di foglie da destinare alle due fabbriche iso-

---

(64) *Risposta dell’Intendente Generale Mattone ai quesiti fattigli sulla qualità e riuscita delle foglie di Sardegna spedite alla fabbrica del tabacco di Nizza*, 28 febbraio 1763 (A.S.T., cat.10, mazzo 1, f. 28).

lane e a Parma non erano stati eseguiti <sup>(65)</sup>. A Cagliari, in particolare, dovevano inviarsi foglie di secco di prima qualità, mentre quelle pervenute erano risultate per buona parte di scarto. Dalle indagini fatte si appurò che erano state imballate già ammuffite o perché consegnate in tale stato dai concessionari o perché conservate male nei magazzini. Nel promemoria si parlò di incuria da parte del vicedirettore Amoretti che non aveva controllato bene la merce.

#### 4. L'inadeguatezza dei locali delle due fabbriche

Quando il tabacco era di scarsa qualità, risultava difficile venderlo sia all'interno dello Stato che all'estero e, allo stesso tempo, si incentivava il contrabbando. Il buon funzionamento della gabella dipendeva soprattutto dalla serietà di coloro che procedevano alla coltivazione e di chi sovrintendeva alla preparazione del prodotto da spedire. Dipendeva però anche dalla buona conservazione sia delle foglie che dei tabacchi, ovvero dalla situazione in cui si trovavano i magazzini e le due fabbriche. Interessanti appaiono in proposito le considerazioni fatte il 20 aprile 1762 dall'intendente Vacha <sup>(66)</sup>, il quale affermò di non poter tacere sulla infelice situazione degli uni e "l'angustia, e strettezza" delle altre.

La fabbrica di Cagliari era situata nel quartiere della Marina presso la parrocchia di S. Eulalia, nella casa del negoziante Filippo Pinna, al quale l'Azienda pagava un affitto annuo di 400 lire di Piemonte. Era costituita di tre piani. Nel primo, al livello della strada, vi erano una macina, fatta girare da un cavallo, e 24 piccoli mulini a mano, ognuno dei quali era controllato da una persona. Il secondo e il terzo piano venivano utilizzati in parte per la manipolazione, in

---

(65) *Promemoria sul contenuto in quella del Sig. Caval. Ferraris di Celle in Dispaccio di S. E. de' 28 ottobre 1772* (A.S.T., cat. 10, marzo 2, f.58)

(66) *Rappresentanza dell'Intendente capo*, cit.

parte come magazzini dei tabacchi lavorati. Per il deposito delle foglie vi era poi un altro locale, separato dalla fabbrica, per il quale si pagava l'affitto annuo di 160 lire di Piemonte. I tabacchi "esteri", infine, venivano collocati in un altro magazzino preso in affitto per 64 lire annue.

Nonostante tutti questi vani, non vi era il posto sufficiente per depositare le foglie che occorreano per tutto l'anno, per cui era necessario farle arrivare da Sassari man mano che si creava dello spazio. Mancava anche un ambiente dove conservare una quantità considerevole di tabacchi sia manipolati che in farina, circostanza che al momento impediva di avere una scorta sufficiente non tanto per l'uso locale, quanto per il commercio fuori dello Stato. I magazzini, inoltre, non erano ben riparati dalle piogge, di conseguenza ogni anno parte dei tabacchi e delle foglie si deteriorava. In mancanza di un luogo dove far seccare queste ultime al sole prima di passarle alla macina, si utilizzavano dei forni fatti costruire nelle vicinanze della fabbrica. A parte la spesa per l'acquisto di legna e carbone, con tale sistema vi era l'inconveniente di ottenere del tabacco di cattiva qualità, che difficilmente poteva migliorare con la manipolazione. La carenza di spazi, inoltre, rendeva possibile l'uso di una sola macina, pertanto si impiegavano 24 mulini a mano, che risultavano molto costosi e davano per di più un prodotto non abbondante <sup>(67)</sup>.

A Sassari vi erano gli stessi problemi, poiché mancavano delle aree dove disseccare le foglie al sole e collocare le macine. Anche la fabbrica locale si serviva, di conseguenza, dei forni e di piccoli mulini a mano; i magazzini erano insufficienti, distanti gli uni dagli altri e in condizioni non buone. L'intendente non suggerì un progetto per un nuovo stabilimento, in quanto ignorava l'esistenza di case

---

(67) Il Vacha era dell'avviso che tre macine avrebbero reso molto più dei 24 mulini.

che potessero utilizzarsi a tale scopo. Pregò l'ingegnere Belgran, che doveva passare nella città, di prendere nota, insieme al subdelegato Cocco, degli interventi che potevano migliorare lo stato della manifattura, di verificare in particolare se fosse possibile avere dei magazzini in buono stato, conformi alle necessità.

Per Cagliari gli obiettivi da raggiungere erano i seguenti: produrre tabacchi di qualità migliore, ottenere un risparmio nella lavorazione e avere sempre una quantità di prodotto sufficiente sia all'uso interno che ad un regolare e attivo commercio. Per ottenere questi cambiamenti era indispensabile spostare la fabbrica in un altro edificio che contenesse anche i magazzini e dove fosse possibile collocare tre macine azionate da un cavallo e far disseccare le foglie al sole.

Sin dall'inizio del suo incarico il Vacha aveva fatto cercare, ma inutilmente, uno stabile ampio, con i requisiti richiesti. La casa in cui al momento era situata la fabbrica aveva necessità di urgenti riparazioni e nel periodo dei lavori sarebbe stato indispensabile liberare i locali, con conseguenti perdite di tempo, dannose per la gabella, e spese non indifferenti. L'intendente riteneva che fosse conveniente utilizzare due magazzini esistenti presso il Bastione detto "Gesù", dei quali uno, a piano terra, al momento serviva per il ricovero dei "boscamì" dell'artiglieria e l'altro, al piano superiore, per il "grano della munizione". Entrambi avevano una lunghezza di circa sette trabucchi <sup>(68)</sup> e larghezza di circa tre, vi si potevano quindi depositare sia le foglie che il tabacco.

Le macine potevano essere collocate in un locale adiacente, al momento libero, che in precedenza era destinato alla cottura di parte del pane per la munizione, per cui era provvisto di un forno. Sarebbe stato possibile anche far costruire una terrazza, di circa 3 trabuc-

---

(68) Il trabucco sardo corrispondeva a 3,15 metri.

chi di lunghezza, per far disseccare le foglie <sup>(69)</sup>; in uno stabile distrutto, non molto distante dalla Porta del Molo, si potevano creare tre locali, uno per il ricovero dei cavalli, uno per l'orzo e la paglia, l'altro per riporvi i diversi attrezzi della gabella e, in caso di necessità, vi era lo spazio anche per un'altra macina. Al piano superiore si potevano ricavare altrettante camere da destinare ad uffici per la gabella.

La spesa di tutte le opere preventivate, affermava il Vacha, si aggirava intorno alle 4-5 mila lire di Piemonte. Collocando la fabbrica nei locali indicati si sarebbe però risparmiato l'affitto annuo di 624 lire e la spesa per l'acquisto del carbone e della legna, che annualmente ammontava a 96 lire; inoltre, la paga di 16 soldi al giorno spettante al giornaliero che aveva il compito di rigirare le foglie nei forni e i compensi che si davano ai lavoratori che erano addetti alla macinazione. Vi era poi da considerare la bottega, situata nel quartiere di S. Teresa, per la quale si pagava la somma annua di lire 128. Volendola sistemare in un luogo più comodo e alla portata degli acquirenti, risparmiando allo stesso tempo l'affitto, la si poteva trasferire nella piazza della Marina, in una vecchia casa "spettante" al sovrano, vicino alla Dogana, destinata in parte ad alloggi in parte come magazzino per le divise della truppa. Facendo i dovuti lavori, si sarebbero ottenute due botteghe e due retrobotteghe, nonché l'abitazione per l'addetto alla vendita. In una parte del cortile potevano erigersi due grandi magazzini, uno destinato a deposito del legname e l'altro del grano, oppure delle foglie in caso di produzione eccezionale <sup>(70)</sup>.

---

(69) Se questa non fosse stata sufficiente, nei giorni più caldi si sarebbero potute far seccare le foglie sul Bastione del Gesù, attiguo ai magazzini, in grado di contenere giornalmente 30 e più cantari di foglie.

(70) Il 1° gennaio 1835, stando alle affermazioni dell'Angius, la fabbrica fu definitivamente stabilita presso il bastione del Gesù e l'ampiezza dei locali permetteva l'uso di 6 macine a cavallo e di 13 a mano; vi lavoravano 60 operai, che si occupavano della separazione delle foglie, della macinazione e di altre operazioni (G. CASALIS, *Dizionario storico statistico commerciale*, cit., *Provincia di Cagliari*, vol. I, p. 293).

Anche per la fabbrica di Sassari si cercarono locali più adeguati, che il viceintendente Derossi, individuò nel Castello Regio, sito entro le mura cittadine <sup>(71)</sup>. I lavori, affermò, apparivano senza dubbio necessari, perché la manifattura esistente era situata in una piccola casa di proprietà privata, che non poteva contenere neanche una macina azionata da un cavallo; questa era stata collocata l'anno precedente a spese della gabella in un edificio attiguo. Nei piani superiori della casa vi erano la bottega, il magazzino dei tabacchi e delle foglie, ma i solai erano costituiti da semplici tavole e non potevano reggere un gran peso, per cui era necessario sostenerli con dei puntelli. Nel secondo piano era persino pericoloso lavorare. Gli altri magazzini delle foglie erano "dispersi" in varie case, alcuni all'ultimo piano sotto il tetto, altri al piano terreno. Da tale dispersione e stato dei locali conseguiva che, da un lato le foglie non potevano essere conservate bene per l'umidità, dall'altro non era possibile un facile controllo per evitare le sottrazioni indebite. Si rendeva quindi necessaria la creazione di nuovi magazzini, vicini tra loro, per avere un risparmio di tempo, di lavoro e di spesa; la costruzione di una grande terrazza, inoltre, avrebbe permesso di seccare numerose foglie, senza l'aiuto di costosi forni che, oltretutto, influivano negativamente sulla qualità del prodotto.

La spesa preventivata era certamente superiore a quella che al momento si sosteneva per pagare l'affitto dei locali, ma i benefici futuri avrebbero compensato tale esborso <sup>(72)</sup>. Contro la realizzazio-

---

(71) *Memoria del 7 ottobre 1764 del Vice Intendente Generale Derossi dimostrativa della necessità di servirsi del Castello di Sassari per la fabbrica, e magazzini del tabacco* (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f. 33).

(72) L'importo degli affitti preventivato per il 1765 era di 615 lire, alle quali si doveva aggiungere la somma per l'ultimo piano del palazzo del Governo, ceduto dal governatore Guibert, e che sicuramente non sarebbe stata inferiore alle 100 lire. In tutto si sarebbero dovute pagare, quindi, circa 715 lire. Il calcolo della spesa per la nuova fabbrica e per i magazzini era, invece, di 6.658 lire ma, tolti gli affitti e considerato che si sarebbero ottenuti magazzini in buono stato e raggruppati in un solo corpo, risultava chiara la convenienza per l'Azienda a sostenere tale spesa.

ne del progetto si evidenziò che esso prevedeva la collocazione dello stabilimento con annessa bottega lontano dal centro abitato, quindi il tabacco da vendersi non sarebbe stato alla portata del pubblico. Si sarebbe pertanto reso necessario prendere in locazione un magazzino in città, da usare come emporio, con conseguente aumento delle spese e diminuzione dei profitti. Il problema secondo il Derossi non sussisteva, in quanto l'affitto di un locale nel centro cittadino avrebbe consentito di eliminare la spesa per le due botteghe che al momento l'Azienda utilizzava e di realizzare un sicuro risparmio.

Nel progetto non erano stati inoltre calcolati altri vani che potevano essere acquisiti. Parte del Castello e del giardino era ancora riservata all'Ufficio dell'Inquisizione. Il viceintendente sapeva però che tutto lo stabile e l'annesso cortile appartenevano al sovrano, tant'è che ancora veniva chiamato Castello Reale. Era stato in passato concesso agli inquisitori per uso abitazione, ufficio e prigioni, ma, venuta meno la concessione in seguito alla soppressione di tale tribunale, i locali dovevano tornare al legittimo proprietario. L'Azienda tabacchi avrebbe potuto quindi richiederli, senza alcun indennizzo ai precedenti concessionari, aumentando ulteriormente gli spazi della fabbrica e dei magazzini.

Nel 1765 l'avvocato Derossi, incaricò del progetto l'ingegnere Cerretti, mentre la costruzione fu affidata all'architetto Toselli, che risiedeva a Nizza <sup>(73)</sup>. Il viceintendente, però, volendo garanzie personali su quest'ultimo, in quanto "forestiero", chiese al Devizioli, maggiore della piazza di Sassari, di fungere da garante e gli fece sottoscrivere il contratto. Quando il Toselli arrivò da Nizza, prese in mano la direzione dei lavori, ma dopo breve tempo fu colpito da una grave malattia che lo costrinse a ritornare immediatamente nella sua città; pregò quindi il Devizioli di liberarlo dal contratto, dichiaran-

---

(73) *Memoria riguardante la fabbrica del tabacco costruttasi in Sassari* (A. S. T., cat. 10, mazzo 2, f. 54).

do di trovarsi prossimo alla morte e di non avere denaro per risarcire la regia Azienda.

Il maggiore dovette pertanto continuare l'opera da solo e si trovò così coinvolto in un'impresa che non avrebbe voluto intraprendere <sup>(74)</sup>. Sapendo che la fabbrica doveva essere ultimata in breve tempo, si circondò di persone esperte confidando nella loro preparazione. Purtroppo, anche se al momento del collaudo non si riscontrarono grosse imperfezioni nella costruzione, già qualche mese dopo i periti rilevarono nello stabile gravi difetti che l'avrebbero in breve reso inagibile. Essi notarono, infatti, l'instabilità dei muri portanti, che erano stati sovraccaricati senza rispettare il tempo necessario per l'assestamento. Le volte dei magazzini non sembravano inoltre adatte a reggere grandi quantità di foglie di tabacco. Dubbi sulla loro resistenza erano sorti già al momento della costruzione, per cui l'ingegner Cerretti le aveva fatte rinforzare con pilastri e archi. Altre cause del cedimento furono individuate dai periti nell'eccessivo peso del lastrico e nei numerosi strati di bitume posti sulla terrazza.

Nel 1769 l'ingegnere Bozzolino fu incaricato di stilare una relazione sullo stato della fabbrica, sulle cause della sua rovina e sull'entità delle spese necessarie per la ristrutturazione. Nel suo rapporto egli riportò le informazioni avute dai capimastri che avevano partecipato alla costruzione <sup>(75)</sup>. Costoro affermarono che le fondamenta erano state costruite con pietre provenienti dalla demolizione delle mura vecchie del Castello, ben pulite e sistemate con ottima

---

(74) *Informativa del 16 ottobre 1769 del maggiore della piazza di Sassari Devizioli del modo in cui in detta città siasi intrapresa la fabbrica ad uso della Regia Azienda del tabacco, e delle cause per le quali la medesima stesse minacciando la rovina* (A. S. T., cat. 10, marzo 1, f.52).

(75) *Relazione del 31 ottobre 1769 del Luogotenente Ingegnere Bozzolino sopra i danni sofferti dalla fabbrica del tabacco di Sassari, con un bilancio delle spese per la ristorazione di esse* (A. S., T., cat. 10, marzo 1, f. 53)

calcina mescolata con sabbia nelle giuste proporzioni e disposte a regola d'arte, senza che fra di loro fosse rimasto alcun spazio vuoto. I cedimenti della fabbrica, a loro avviso, non potevano dunque dipendere da errori nella costruzione delle fondamenta.

Anche la mancanza di stabilità dei muri esterni di tutto il fabbricato secondo i capimastri non era dovuta a loro negligenza o all'utilizzazione di materiale scadente. Essi dichiararono, infatti, di aver usato la massima attenzione, di aver adoperato ottimi materiali, le migliori pietre, la migliore sabbia e di aver preparato l'impasto nelle giuste proporzioni. Le stesse attenzioni erano state osservate nella costruzione della volta, tenendo conto dei sistemi in uso nel territorio e seguendo le indicazioni del progetto. Le pietre erano della migliore qualità, come da contratto, ben squadrate e messe bene in opera. Identico metodo era stato seguito dal piano terra sino alla terrazza. Ma, quando era stata disarmata una parte della volta del secondo piano, costruita già da quindici giorni, erano sopraggiunti violenti temporali che ne avevano causato lo sfondamento; danni notevoli si erano manifestati anche nella volta del piano terra.

I muri esterni, a loro volta, avevano ceduto di circa un'oncia e mezzo (oltre i sei centimetri) e l'ingegner Cerretti, nel tentativo di rimetterli in linea, aveva ordinato di collocare delle chiavi di legno e "bolzoni" di ferro. Nonostante ciò, la cattiva stagione – tali operazioni erano state fatte tra novembre e gennaio – non aveva permesso di ottenere buoni risultati, anche perché tutte le volte erano state disarmate.

L'ingegnere Bozzolino, dopo aver fatto un accurato controllo della fabbrica, sostenne che i cedimenti erano dovuti al fatto che, costruiti i muri esterni, si erano realizzate e disarmate troppo presto le volte; affermò di volersi avvalere di ulteriori indagini peritali e che, nel frattempo, avrebbe preparato un preventivo delle spese per la ristrutturazione. Queste riguardavano opere sia di falegnameria che di muratura. Il falegname avrebbe dovuto preparare delle travi e

travette di legno per le impalcature e per le soffitte, il muratore avrebbe dovuto invece sistemare le travi in rustico, le nuove tegole, una robusta grondaia per le piogge, quindi tutto il necessario per rimettere a nuovo la disastrosa fabbrica. Il totale delle spese, in base ai calcoli effettuati, avrebbe raggiunto la cifra di 1774 lire.

Nel 1782, stando alle notizie riportate dal Costa <sup>(76)</sup>, la situazione era immutata e, considerato il cattivo stato in cui si trovava la manifattura, si decise di trasferirla nel Collegio di S. Giuseppe, della soppressa compagnia di Gesù; rimase quindi in un locale dell'Università sino a che non venne abolita e tutte le operazioni di manipolazione del tabacco vennero trasferite a Cagliari.

### **5. Coltivazione del tabacco e i difficili rapporti con i concessionari**

L'analisi dei documenti archivistici ci mette dinanzi ad una situazione complessa per quanto riguarda la coltivazione del tabacco in Sardegna. Da un lato il governo cercava di incentivarla, dall'altro eliminava alcune concessioni o introduceva regole più rigide vanificando il lavoro degli agricoltori e portandoli, di conseguenza, ad abbandonare le colture. Che i territori del capo settentrionale dell'isola e dell'Iglesiente fossero particolarmente adatti allo sviluppo della pianta del tabacco era noto alla classe dirigente sabauda, che prodigava consigli per migliorare il funzionamento dell'Azienda. Anche i saggi scritti da esperti di agronomia sulle produzioni più rilevanti della Sardegna e sui sistemi di coltivazione che ritenevano più adeguati, potevano fungere da stimolo ad intraprendere o a migliorare determinate colture. Su quella del tabacco e sui terreni ad essa più adatti scrisse una memoria il professor Plaza, chirurgo piemontese e allo stesso tempo appassionato botanico e naturalista. Egli sottolineò l'opportunità di incrementarne la coltivazione nella zona di Sassari, considerati i grandi vantaggi economici che la vendita

---

(76) E. COSTA, *Sassari*, rist. an., vol. III, Gallizzi, Sassari 1992, p. 1512.

del prodotto portava alle casse regie <sup>(77)</sup>. L'estensione delle piantagioni avrebbe inoltre permesso di risparmiare sull'acquisto del tabacco estero, purché quello ottenuto risultasse gradito ai consumatori. Importante, ai fini dei risultati finali, era la scelta delle piante, che doveva essere fatta tenendo conto della situazione climatica dell'isola e delle caratteristiche dei terreni.

Bisognava in primo luogo distinguere quattro tipi di tabacchi chiamati dai botanici nicotiane: "nicotiana mayor latifolia, nicotiana minor angusti folia virginiana, nicotiana folio cordiformi calicis saciniis inaequalibus tubo floris ad collum patente e nicotiana minor folio cordiformi tubo praelungo". Il primo tipo aveva foglie molto grandi, spesse e carnose, che con l'essiccazione diminuivano notevolmente di dimensione; nel secondo le foglie erano più piccole, più morbide e la riduzione era minore, per cui tale specie era la più coltivata, soprattutto in America; il terzo tipo aveva foglie più allungate ed abbastanza carnose, che si consumavano pochissimo; il quarto aveva la forma di un piccolo cuore, si consumava molto ma, per la sua fragranza e dolcezza, veniva considerato il migliore in circolazione.

Il professor Plaza riteneva che la Sardegna avesse un clima favorevole alla coltivazione del tabacco di buona qualità, ma i risultati dipendevano dai sistemi utilizzati dagli agricoltori. Il terreno doveva essere fertile, non troppo secco né troppo umido, e si dovevano praticare solchi abbastanza profondi per evitare che la pianta crescesse con poche foglie, per di più poco carnose <sup>(78)</sup>. Per ottenere

---

(77) *Memoria del Professore Plaza concernente la coltura de' tabacchi, ed i terreni propri alle piantagioni nel capo di Sassari*, s.d. (A.S.T., marzo 1, f. 18)

(78) Bisognava dunque recidere e sradicare qualunque pianta estranea che si fosse trovata a crescere troppo vicina a quella del tabacco. Le terre, per dare un migliore risultato, dovevano avere un colore nericcio ed essere simili, quindi, a quelle della Virginia nelle quali si coltivava il tabacco. Avevano questo requisito in Sardegna i terreni situati nel territorio denominato Canay, nell'isola di S. Antioco, mentre non erano adatti quelli del Sarcidano, programmati per la coltura. Per usufruire in maniera uguale della fertilità del suolo, le piante dovevano essere collocate non troppo vicine le une alle altre per non danneggiarsi vicendevolmente.

un buon risultato, la potatura doveva essere effettuata prima della fruttificazione, impedendo le ramificazioni e la crescita dei germogli e lasciando le foglie più sane, circa una dozzina per pianta.

Il professor Plaza valutava anche la necessità di ampliare le piantagioni di tabacco in altri territori della Sardegna, soprattutto nella zona di Sassari, della quale era ormai accertata la buona qualità dei terreni. Poiché in questa parte dell'isola numerosi appezzamenti erano coltivati a grano, egli consigliava di alternare tale coltura a quella del tabacco, mettendo in risalto i vantaggi economici che avrebbero avuto i contadini. Naturalmente agli amministratori della città di Sassari sarebbe spettato il compito di vigilare per impedire il contrabbando delle foglie, che potevano essere nascoste e lavorate tra le montagne della Nurra.

Nel 1767 l'Audifredi, direttore generale dell'Azienda dei tabacchi, presentò al ministro Bogino un piano per estendere le piantagioni in Sardegna <sup>(79)</sup>. Egli partiva dalla constatazione che le colture potevano essere ampliate soltanto in due modi: o si permetteva di coltivare il tabacco a tutti i contadini sardi che avessero dei buoni terreni nelle località scelte dalla reale Azienda, oppure quest'ultima doveva acquistare o prendere in affitto nuovi appezzamenti e farli coltivare.

In effetti, nei quattro anni precedenti, gli amministratori avevano preso in locazione, nelle vicinanze di Iglesias, alcune terre nelle quali avevano creato in economia delle piantagioni. Non era stato però raccolto il numero previsto di foglie, perché la zona era stata ripetutamente colpita da numerosi "acquazzoni, grandinate, gelate, venti impetuosi" che avevano rovinato le colture. Nonostante i risultati negativi, il direttore aveva ordinato di proseguire

---

(79) *Piano del Direttore Generale dell'Azienda del tabacco Audifredi concernente la maniera, luoghi, e mezzi, con cui poter estendere le piantagioni de tabacchi nel Regno di Sardegna* (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f. 44).

nell'intento perché in quei luoghi si otteneva del tabacco di qualità ottima. Egli suggerì però di non prendere più in affitto dei terreni, non solo per le difficoltà di trovare dei giornalieri che li coltivassero e raccogliessero le foglie – impiegati nella coltivazione del grano fornito dal locale Monte granatico – ma anche perché, permettendo a piccoli proprietari la coltivazione di tabacco nei propri poderi, l'Azienda non avrebbe corso alcun rischio economico in caso di intemperie.

Numerose autorizzazioni erano già state concesse ai piccoli possidenti della zona di Sassari, in particolare della Flumenargia, della Nurra e dei territori di Sorso e Sennori, quindi l'Azienda poteva contare su una fornitura di foglie abbastanza rilevante. L'Audifredi non riteneva opportuno estendere le coltivazioni in luoghi troppo distanti tra loro, in modo da permettere alle guardie a cavallo di controllarle meglio e rilevare più facilmente le attività illecite. Considerava inutile, tra l'altro, avere a disposizione un numero elevato di terre se poi queste venivano curate con scarso impegno. Uno degli obiettivi primari da raggiungere era quindi quello di stimolare gli agricoltori a coltivare il tabacco con sistemi adeguati, cercando di tenere conto delle loro esigenze. Era necessario, a suo avviso, emanare un pregone che vietasse il passaggio del bestiame nei terreni dei concessionari; a questi bisognava inoltre accordare degli anticipi in denaro, man mano che portavano le foglie presso i regi magazzini, e compensarli in maniera adeguata per far capire agli altri contadini quale rilevante guadagno potesse ricavarsi dalla coltura del tabacco.

L'Audifredi sottolineò che negli anni precedenti la classe agricola aveva dimostrato un maggiore interesse e che nel solo mese di agosto del 1767 l'intendente generale aveva spedito ben sessanta licenze per la coltivazione di complessivi 440.15 starelli di terra. Nel piano presentato egli riportò anche dei prospetti relativi all'estensione e qualità dei terreni, col nome dei concessionari e l'indicazio-

ne delle località. Dal riassunto finale emerge che dal 1730 al 1767 vennero concesse licenze per 443.5 starelli da adibire alla coltura del tabacco rigadio, ovvero di quello coltivato nelle terre irrigabili anche naturalmente, e per 1462.15 starelli riservati alla coltivazione del tipo secco.

Da quanto sostenuto dall'Audifredi nell'ultima parte della sua relazione, si potrebbe dedurre che i rapporti con i concessionari andassero migliorando gradatamente, ma dall'analisi dei documenti relativi ad un arco di tempo abbastanza ampio emerge una realtà dai risvolti contrastanti. Da un lato richieste di autorizzazione a coltivare a tabacco ulteriori estensioni di terra, che farebbero ritenere lucrosa l'attività, dall'altro propositi di cambiare coltura a causa del non soddisfacente trattamento economico ricevuto dall'Azienda regia. Alcuni esempi possono chiarire meglio la situazione che si era creata.

Nel 1749 il nobile don Emanuele Angioi chiese il permesso di coltivare tabacco in una distesa di 40 starelli di terra paludosa, situata nell'Iglesiente, impegnandosi a pagare 1/5 del prodotto<sup>(80)</sup>. Egli precisò che nella zona si trovavano numerosi terreni incolti, che non potevano essere coltivati a grano o a legumi, a causa dell'abbondante acqua in essi presente, mentre potevano essere utilizzati con profitto per la coltivazione del tabacco. Ottenuta la concessione, venne stipulato un accordo con la reale Azienda, in base al quale don Emanuele si impegnava a consegnare parte del raccolto e a rispettare la normativa che regolava la gabella.

Nel 1756, l'intendente generale Calamandrana espresse il suo parere sulla richiesta inoltrata da don Serafino Pio, di Tempio, che voleva coltivare una distesa di terreno più grande rispetto a quella

---

(80) *Progetto di D. Emanuele Angioi per la dispensa di poter fare una piantazione di tabacco per la distesa di 40 starelli di terra paludosa, ed incolta mediante il pagamento de 5° del prodotto, 15 dicembre 1749* (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f. 7).

per cui aveva ottenuto la concessione dal governo austriaco <sup>(81)</sup>. Per conseguire il permesso dal tribunale della R. Intendenza, egli aveva adoperato ogni mezzo, facendo ricorso anche alla complicità dei familiari. Il fratello, che fungeva probabilmente da prestanome, aveva infatti abusato di tale autorizzazione coltivando maggiori quantità di tabacco vicino alla cittadina di Sorso; aveva inoltre presentato la licenza con una attestazione falsa, da cui risultava che poteva coltivare tre starelli di terra, mentre la concessione era soltanto per mezzo starello. Per questa truffa era stato multato con quaranta scudi più il pagamento delle spese processuali. Indipendentemente da questo episodio, l'intendente era dell'avviso che non fosse opportuno estendere i permessi oltre i limiti consentiti in quanto più erano vasti i territori più difficile diventava il loro controllo e, di conseguenza, più facile il contrabbando.

Di senso opposto all'istanza del nobile Pio appaiono le dichiarazioni di voler interrompere la coltivazione, presentate da due proprietari nel 1772, quindi dopo il rapporto dell'Audifredi <sup>(82)</sup>. Una era di Antonio Rugiu che rammentava di essere stato il primo contadino a piantare tabacco per conto della reale Azienda, raccogliendo, in certe annate, circa 400 cantari di foglie. L'anno in corso, tuttavia, non aveva seminato a causa del trattamento in precedenza ricevuto. Le foglie di prima qualità non gli erano state pagate, a suo avviso, secondo il prezzo stimato dai periti e, quantunque avesse avanzato delle rimostranze, non gli era stato dato il compenso dovuto. Egli si riprometteva, pertanto, di non coltivare più tabacco e di lasciare riposare il terreno per destinarlo alla coltura del grano; avrebbe potuto cambiare idea soltanto se gli fosse stato assicurato un compenso più equo per l'anno successivo.

---

(81) *Copia dell'informativa dell'Intendente Generale della Supplica del R.do D. Gio' Serafino Pio di Tempio per conseguire la permissione di un maggiore piantamento di tabacco*, Cagliari, 29 marzo 1756 (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f. 10).

(82) *Copia di due dichiarazioni riguardanti il motivo per cui furono interrotte le solite piantazioni del tabacco da alcuni particolari* (A. S. T., cat. 10, mazzo 2, f. 59).

Anche Giovanni Antonio Sircana dichiarò di aver ricevuto un simile trattamento. Due anni prima egli era stato persuaso dagli impiegati del regio stanco a coltivare, nel territorio di Cagliari, circa 140 starelli di terreno; a causa della rigidità del clima, aveva raccolto pressappoco 390 cantari di foglie, poche rispetto al terreno coltivato, ma le aveva consegnate ai magazzini regi in buone condizioni. Il prezzo accordatogli era stato però molto inferiore a quello previsto, cosicché aveva subito la perdita di qualche centinaio di scudi. Da ciò il suo proponimento di non piantare più tabacco se non gli fosse stata rimborsata, almeno in parte, la somma non pagata e non gli fosse stato promesso un miglior trattamento per il futuro.

I concessionari contestavano anche le norme piuttosto rigide stabilite per evitare frodi sia nella coltivazione della pianta che nella consegna delle foglie. L'Intendenza generale aveva emanato dei pregoni, rispettivamente il 14 marzo 1764 e il 30 novembre 1770, ma con risultati non soddisfacenti. Il 15 settembre 1788, pertanto, don Vincenzo Ugone Botton di Castellamonte ne emanò un altro <sup>(83)</sup>, più articolato, con lo scopo di disciplinare la coltura del tabacco e di riordinare quindi un settore il cui buon andamento interessava sia le regie finanze che l'agricoltura e il commercio del Regno <sup>(84)</sup>.

Il provvedimento era suddiviso in 21 articoli e stabiliva quali terre potevano essere coltivate e le pene da infliggersi ai contravventori. Distingueva, inoltre, le colture di secco da quelle di rigadio, precisandone l'estensione e i luoghi di destinazione. Al fine di permettere ai concessionari di coltivare i terreni con la diligenza propria del "buon padre di famiglia", si decise di dare

---

(83) *Pregone dell'Intendente Generale Don Vincenzo Ugone Botton per disciplinare la coltura del tabacco*, Cagliari 15 settembre 1788.

(84) Diversi articoli del pregone riguardavano anche le modalità di raccolta, essiccazione e consegna delle foglie.

loro delle anticipazioni per ogni starello. Il primo versamento doveva essere preceduto da una ispezione dei terreni, per verificare se la denuncia fatta fosse fedele in tutte le sue parti. Prima di effettuare il secondo, si doveva controllare che i concessionari avessero preparato bene i terreni e messo a dimora in maniera adeguata le piantine. La terza somma era condizionata al buon trapianto e la quarta all'approvazione del sistema di coltivazione seguito; si doveva infatti controllare se le piante erano state bene incalzate, se il terreno era stato smosso e se quasi tutte le foglie avevano raggiunto quel grado "di maturità, che non permette di non dilungare più oltre lo sfogliamento".

Coloro che, avendo ricevuto le prime anticipazioni, avessero trascurato la piantagione o avessero in altro modo contravvenuto agli obblighi, avrebbero dovuto restituire le somme percepite e pagare anche una penalità ad esse equivalente. Nella stessa pena sarebbero incorsi i concessionari che non avessero consegnato all'Azienda una quantità di foglie corrispondente alle somme anticipate, a meno che non avessero dimostrato di essere stati impediti da cause di forza maggiore, senza che vi fosse una loro colpa.

Fu proprio con i concessionari che sorsero i maggiori problemi, per via delle disposizioni contenute nel pregone, riguardanti il divieto di coltivare rigadio oltre le effettive necessità dell'Azienda ed i sistemi di coltura da seguire <sup>(85)</sup>. Numerosi documenti dell'Archivio Storico del Comune di Sassari, relativi agli anni Trenta e Quaranta dell'Ottocento, contengono ricorsi dei coltivatori del territorio sassarese, trasmessi dal Consiglio civico al viceré o all'intendente generale e le risposte di questi ultimi. Venne in particolare contestato un avviso, notificato dall'ufficio dell'Intendenza generale, che dava disposizioni sui terreni che potevano essere coltivati a tabac-

---

(85) A.S.S., Archivio Storico del Comune di Sassari (d'ora in avanti A.S.C.S.), b. 60, f. 2, c. 110

co. In una “supplica” del 14 febbraio 1835 si sottolineò che questi erano già stati ristretti di numero ed era stato vietato di utilizzarne altri non contemplati nel dispaccio pervenuto dall’ufficio. I consiglieri civici fecero presente al viceré che tale coltura, introdotta da “tempo immemorabile” nel territorio sassarese, aveva avuto un tale incremento da divenire la principale attività produttiva, un mezzo di guadagno e di sussistenza <sup>(86)</sup>. La restrizione delle piantagioni, voluta dal sovrano e resa obbligatoria dall’intendente, avrebbe portato all’abbandono dei campi per i quali i concessionari in buona fede avevano anticipato la metà del canone d’affitto ai proprietari. Essi avevano anche affrontato delle spese per la preparazione dei terreni e per la semina. La coltura del tabacco impiegava numerose braccia, pertanto le limitazioni imposte, incidendo sul tenore di vita, avrebbero avuto conseguenze negative anche sulle derrate consumate dai lavoratori, quali vino, fave e legumi, con danni considerevoli per gli agricoltori che le vendevano. La restrizione avrebbe inoltre prodotto inerzia e portato ad una esistenza misera tanti cittadini sassaresi e le loro famiglie. I concessionari chiedevano, quindi, che venisse accordata l’autorizzazione a coltivare altri terreni non indicati nell’elenco predisposto.

Il 21 aprile i consiglieri inviarono un’ulteriore istanza al primo segretario degli Interni, il cav. Villamarina <sup>(87)</sup>, pregandolo di appoggiare presso il viceré la supplica dei numerosi cittadini impegnati nella piantagione del tabacco e danneggiati dal provvedimento dell’intendente generale. Chiesero, in particolare, che venisse concessa agli agricoltori l’autorizzazione a continuare col vecchio sistema di coltivazione, facendo presente al viceré che essi non era-

---

(86) A.S.S., A.S.C.S., b. 60, f. 2., cc. 111v-113v.

(87) *Ibidem*, cc. 114v-115v. I consiglieri rilevarono che la mancanza a Sassari di un così importante ramo d’industria avrebbe ridotto ad un’esistenza mercenaria tanti individui; vi sarebbe stata povertà e avvilitamento per una delle classi più numerose della città, di conseguenza un ristagno notevole dell’economia.

no stati “diffidati” in tempo, ovvero prima di affittare le terre e di prepararle. Se a Sorso e a Sennori e in molti altri luoghi era stata permessa la piantagione, essa doveva essere accordata anche nei territori limitrofi a Sassari. Non si capiva, infatti, la ragione per cui la città fosse stata privata di “un ramo d’industria” così utile.

I consiglieri fecero anche presente che mai si erano dati ordini precisi sul modo di intraprendere la piantagione, giacché questa era stata sempre a discrezione dei coltivatori e il R. Patrimonio aveva sempre incoraggiato la popolazione ad operare in quel settore agricolo. I contadini erano obbligati solamente a denunciare le terre preparate, che venivano visitate dagli impiegati dell’Azienda adibiti a tale mansione. Non vi erano appezzamenti che venissero concessi a giusto titolo e se la piantagione anticamente non veniva permessa negli orti, perché si riteneva che il tabacco fosse una pianta dannosa alla salute e non potesse perciò essere collocata dove venivano coltivati gli ortaggi, veniva però consentita nelle altre terre. Coloro che avevano seguito la prassi si erano esposti dunque a tante spese e, secondo i consiglieri, dovevano meritare la protezione del governo, così la città di Sassari avrebbe potuto conservare un ramo economico molto importante.

La situazione nel territorio era peggiorata col trasferimento della fabbrica dei tabacchi a Cagliari, come rilevò il Consiglio civico in una lettera inviata il 23 maggio 1836 al primo segretario di Stato per gli affari di Sardegna; per di più le suppliche inviate negli anni precedenti, relative alla restrizione delle piantagioni, non avevano ottenuto i risultati sperati <sup>(88)</sup>.

Le recenti disposizioni dell’intendente generale stabilivano anche nuovi metodi di peso, di classificazione e pagamento delle foglie; prevedevano, inoltre, nuovi criteri per il loro trasporto a Cagliari, perché i revisori potessero fare i dovuti controlli. Appariva

---

(88) A.S.S., A.S.C.S., b.62, f.4, cc. 164v-165v.

chiaro che lo scopo che si voleva ottenere era quello di bloccare la speculazione, ma le condizioni imposte non sembravano conciliabili con gli interessi dei concessionari. I consiglieri della città di Sassari ribadirono la necessità di mantenere in vita l'antico sistema, tuttavia, da quanto si può rilevare dai documenti di epoca successiva, la situazione non mutò. Il 25 aprile 1846 essi fecero nuovamente presenti al viceré i danni gravissimi che avrebbe risentito la Sardegna in seguito all'eliminazione o alla drastica riduzione della coltura del tabacco <sup>(89)</sup>:

- meno denaro circolante, quindi difficoltà a pagare gli affitti e ad acquistare prodotti anche di prima necessità;
- calo considerevole dell'occupazione della classe meno agiata;
- miseria, liti e probabili disordini.

Non essendoci nel territorio di Sassari manifatture, il venir meno della tabacchicoltura avrebbe tolto a molti i mezzi di sussistenza. I sindaci della città, il conte d'Ittiri e il prof. Achenza, chiesero pertanto al viceré che almeno per l'anno in corso non si introducessero innovazioni. Gli si fece presente che lo stesso Consiglio civico si era premurato di comunicare ai rappresentanti degli ortolani che il governo, nello stabilire il nuovo sistema di coltivazione, non intendeva comminare multe nel caso in cui le filze avessero contenuto ognuna un numero diverso di foglie (due o tre in più o in meno), rispetto alle quaranta prescritte. Aveva cercato di rassicurare in tal modo i coltivatori che avevano più volte sottolineato come fosse difficile, quasi impossibile e per di più dispendioso, mettere un numero esatto di foglie. Essi non avevano nessuna intenzione di opporsi agli ordini ma, essendo spaventati dal timore delle contravvenzioni e dalla difficoltà di trovare malleverie per pagare le eventuali multe, volevano rinunciare. Cedendo poi alle promesse del Consiglio, avevano deciso di

---

(89) A.S.S., A.S.C.S., b. 62, f. 4, cc. 180-182v.

accettare il nuovo sistema con la speranza che le disposizioni della legge venissero almeno in parte temperate.

Il 28 aprile 1846 il viceré rispose che il problema trattato rientrava in un ambito esclusivamente finanziario e, poiché aveva deliberato in proposito il ministero competente, egli non poteva apportare alcuna variazione <sup>(90)</sup>. Gli era stato riferito che i motivi che avevano indotto l'intendente generale ad emanare il pregone tanto criticato erano fondamentalmente due: egli voleva reprimere lo scandaloso contrabbando che si faceva dei tabacchi a Sassari e nel Capo settentrionale dell'isola e tutelare gli interessi degli agricoltori che erano soliti produrre con cattivo metodo tabacchi di qualità scadente. Gli risultava che si era cercato di "intrigare" presso i concessionari e altri agricoltori perché non seguissero il metodo indicato. Essi erano stati, ad esempio, persuasi che la distanza tra le piante di tabacco doveva essere di quattro palmi, ossia un metro, mentre il pregone aveva stabilito che fosse di due palmi, ovvero di cinquanta centimetri. Si era anche detto che le filze dovevano avere quaranta foglie e che la mancanza di tale numero avrebbe comportato delle multe. L'Amministrazione aveva invece dichiarato che due o tre foglie in più o in meno sarebbe stata tollerata <sup>(91)</sup>, come d'altronde aveva comunicato il Consiglio civico.

Finché non fossero state prese in considerazione dal sovrano nuove disposizioni, il viceré riteneva che si dovesse obbedire a quelle già emanate. Sperava che il Consiglio, devoto al regio governo, esercitasse la sua influenza presso gli agricoltori, convincendoli ad attenersi alle norme stabilite per la coltivazione del tabacco. Lo stesso giorno trasmise il ricorso al ministro delle Finanze, perché prendesse le decisioni opportune, ma il 16 maggio riferì che quest'ultimo aveva inviato un dispaccio nel quale contestava alcuni contenuti

---

(90) A.S.S., A.S.C.S., b. 50, f. 1, cc.67-68v.

(91) *Ibidem*, c. 67v.

dell'istanza <sup>(92)</sup>. Le disposizioni date per quell'anno sulla piantagione, coltivazione e raccolta del tabacco, non contenevano a suo avviso niente di nuovo e miravano soltanto a raccomandare l'esatta osservanza delle norme esistenti in materia, in particolare quelle contenute nel noto pregone del 15 settembre 1788, che premevano al governo per via del contrabbando. Erano inoltre utili ai concessionari perché indicavano i giusti criteri per una buona coltivazione e garantivano pertanto un più sicuro prodotto.

La persuasione che tali disposizioni non aggravassero la condizione dei coltivatori resero il viceré fermo nel proposito che si dovessero eseguire gli ordini emanati in materia. Egli era stato incaricato dal ministero delle Finanze di spiegare le ragioni del provvedimento e di far presente che la privativa per la vendita di un determinato genere ad esclusivo profitto del governo comportava per necessità molte restrizioni dei diritti dei particolari, al fine di garantire la stessa da ogni genere di frode. Di conseguenza, la fabbricazione e vendita dei tabacchi, che in molte regioni del Regno era sottoposta a gestione gabellare, era stata garantita o con l'assoluta proibizione della coltivazione della pianta, come negli Stati di terraferma, o era stata circondata da molte precauzioni e limitata a determinati luoghi. Il monopolio, aumentando considerevolmente il valore del genere, induceva gli abitanti del paese ad abbandonarsi al contrabbando, da cui potevano ricavare un rilevante profitto nonostante la continua e attenta sorveglianza da parte del governo. Dove invece la coltivazione del tabacco era assolutamente proibita, la sorveglianza risultava più agevole, perché si limitava ad impedire l'introduzione dall'estero e, quindi, adoperava gli stessi mezzi impiegati per garantire le altre entrate doganali. Ma se si voleva conciliare l'interesse dei coltivatori con quello dell'Erario, permettendo ai primi la coltivazione del tabacco con determinate garanzie, diveniva diffici-

---

(92) A.S.S., A.S.C.S., b. 50, f.1, c. 78-79.

le per il governo salvaguardare il proprio utile. Era opportuno quindi rilevare le frodi commesse dai coltivatori sardi nella classificazione delle foglie che, per quanto di qualità infima o almeno medio-crissima, venivano quasi tutte dichiarate di prima qualità per ottenere un maggior prezzo. Di frequente i concessionari raggiungevano tale scopo facendo pressioni sui periti che dovevano procedere alla classificazione e questi, temendo vendette, chiedevano l'esonero dall'incarico <sup>(93)</sup>.

Le considerazioni esposte dal viceré dimostravano la convenienza a proibire in modo assoluto la coltivazione del tabacco, poiché la sorveglianza, con i mezzi che l'Azienda aveva a disposizione, non avrebbe potuto tutelare l'interesse della gabella. Ma dal momento che una parte rilevante del suolo della Sardegna era particolarmente adatta a tale coltura, lo stesso governo non aveva ritenuto opportuno impedire l'esercizio di un'attività agricola così importante; si era limitato ad emanare disposizioni che permettessero un controllo adeguato e il miglioramento dei metodi di coltivazione. Gli ordini diretti a raggiungere questi obiettivi erano soprattutto due:

- i concessionari dovevano denunciare il terreno da coltivare a tabacco perché gli impiegati dell'Azienda potessero accertare se fosse adatto alla coltivazione; in questo modo sarebbe stato possibile anche effettuare più facilmente i controlli;

- era prevista un'anticipazione dei fondi ai coltivatori, per metterli in grado di procedere nel lavoro in maniera adeguata. Questa disposizione fu definita di "mero favore", in quanto emanata nell'interesse degli agricoltori, e poteva quindi giustificare il diritto dell'intendente generale di prescrivere il metodo di coltivazione ritenuto più idoneo.

---

(93) A.S.S., A.S.C.S., b. 50, f. 1, cc.211-213. La risposta inviata al Consiglio civico è del 7 novembre 1846.

Le disposizioni contro cui erano stati fatti dei reclami, si osservava, erano quelle relative alla denuncia dei terreni e alla numerazione delle foglie; le istanze avevano quindi lo scopo di sottrarre le coltivazioni alla vigilanza degli amministratori dell'Azienda e di ingannarli sul quantitativo del tabacco consegnato. Premeva infatti ai contadini più la quantità che la qualità delle foglie raccolte, poiché avevano la certezza di venderle comunque con profitto ai contrabbandieri. Essi non volevano la libera coltivazione e fabbricazione del tabacco, come sostenevano nelle petizioni, ma pretendevano che rimanesse in vigore la privativa, con i privilegi introdotti a loro vantaggio. Volevano coltivare oltre la misura consentita utilizzando le agevolazioni che dava il governo, per poi vendere le foglie ai fabbricatori clandestini <sup>(94)</sup>.

Le richieste dei coltivatori furono dunque considerate infondate e non si ritenne opportuno variare le disposizioni in materia. La decisione ebbe però gravi conseguenze. Si verificò, infatti, la pressoché totale cessazione nel territorio di Sassari della coltura del tabacco determinata, secondo il Consiglio civico, dai nuovi regolamenti introdotti e rinnovati con determinazione dall'amministrazione della regia gabella. Questa, forse con l'unico scopo di impedire i contrabbandi, ordinò che venisse fatto rispettare il pregone del 15 settembre 1788, che prevedeva precisi ordini per la messa a dimora e coltura delle piante e la numerazione e il "disseccamento" delle foglie, con la minaccia di gravi multe per i contrabbandieri. Inutili furono le proteste dei coltivatori che dichiararono di aver dimostrato, sin dal momento dell'emanazione del pregone, la loro impossibilità ad osservarne le disposizioni, per cui mai, neppure per un breve periodo, il provvedimento era stato rispettato.

Nonostante il Consiglio civico avesse fatto presente con insistenza alle autorità i danni che l'editto arrecava al ceto degli agri-

---

(94) A.S.S., A.S.C.S., b. 63, f.3, cc. 53-55v.

coltori, tenuto conto che la coltivazione del tabacco costituiva una delle attività principali del territorio sassarese, i regolamenti rimasero in vigore. Nella speranza di conciliare l'interesse della gabella con il profitto dei coltivatori, venne chiesto ai consiglieri di invitare i concessionari a non abbandonare la coltivazione del tabacco, con l'assicurazione che, nella pratica, le prescrizioni non sarebbero state applicate con eccessivo rigore <sup>(95)</sup>. Essi eseguirono l'incarico ricevuto ma l'esito delle colture fu negativo e tutti gli agricoltori ebbero gravi perdite. Queste divennero ancor più rimarchevoli quando si aggiunse un maggiore rigore da parte degli impiegati della gabella, che accusarono quasi tutti i coltivatori di essere contravventori e, pertanto, assoggettabili alle pene previste.

Scoraggiati da quanto era accaduto e avendo visto l'avviso del viceintendente generale, che prescriveva la stretta osservanza delle regole stabilite anche per l'imminente piantagione, i contadini rinunciarono totalmente alla coltura. Verso la fine del 1846 quasi nessuno aveva seminato nonostante la stagione inoltrata, il che faceva temere il totale abbandono della coltivazione. Se ciò fosse avvenuto, affermarono i consiglieri, il danno sarebbe stato subito non solo dai coltivatori, ma anche dai proprietari degli orti e delle terre date in affitto e da tutta la città di Sassari. Il valore delle foglie del tabacco raccolte annualmente era infatti di circa 40.000 scudi e la mancata circolazione di tale somma fra le classi meno agiate, per quanto le più industriose, non poteva che essere estremamente sentita in un territorio già abbastanza scarso di mezzi e avrebbe avuto conseguenze funeste su tutto il settore agricolo.

Anche se l'Azienda dei tabacchi fosse riuscita ad approvvigionarsi delle foglie dall'estero agli stessi prezzi, o ad altri apparentemente più vantaggiosi, sarebbe stata costretta ad inviare fuori del Regno una pressoché uguale somma che prima versava in Sardegna

---

(95) A.S.S., A.S.C.S., b. 63, f. 2, cc. 105-107.

con grande vantaggio per l'agricoltura e l'industria ad essa collegata. La popolazione isolana, che già acquistava da fuori tutti i manufatti di prima necessità, con un forte esborso di denaro, avrebbe visto ogni anno crescere la miseria se avesse dovuto comprare anche il tabacco dall'estero. Né tanto danno sarebbe stato compensato, sostenevano i sindaci di Sassari, dal vantaggio che l'Azienda si aspettava dalla totale cessazione del contrabbando; questo, per quanto frequente, riguardava piccole somme, con minimo danno per l'amministrazione delle finanze, che avrebbe potuto rifarsi in altro modo delle perdite. A ciò si doveva aggiungere che, con le misure rigide adottate, essa avrebbe raggiunto solo parzialmente il suo scopo, perché le sarebbe stato difficile impedire la vendita nelle principali città dell'isola del tabacco fino portato di frodo dall'estero. Venuta a cessare la coltivazione, sarebbe anzi aumentata la parte introdotta illecitamente da altri Stati con maggior danno per le regie finanze e per l'intero Regno.

Il 2 febbraio 1847 il Consiglio civico di Sassari descrisse all'intendente generale i disagi in cui si dibattevano gli agricoltori per via dei provvedimenti adottati <sup>(96)</sup>. I concessionari dichiaravano che era giusto non considerare tabacchi di secco quelli piantati attorno a fiumi e a fonti, in siti irrigabili naturalmente; ma le cose cambiavano quando le terre, pur vicine a corsi d'acqua, avevano caratteristiche tali da non poter essere innaffiate senza l'intervento dell'uomo. In assenza di una distinzione, i coltivatori avrebbero ricevuto una grande perdita economica, o percependo un compenso minore come se le foglie provenissero da terreni irrigabili, oppure lasciando l'appezzamento non coltivato nei lati in cui scorrevano i fiumi o vi erano le fonti. Essi ritenevano, inoltre, che la distanza tra le piante, di poco minore o maggiore dei due palmi richiesti dalla normativa <sup>(97)</sup>,

---

(96) S.S.S., A.S.C.S., b. 63, f. 2, cc. 105v-107.

(97) Il palmo sardo equivaleva a m. 0.26250.

non doveva comportare una penalità e che gli esemplari in soprannumero dovevano essere loro permessi come piante di riserva nel caso in cui fosse andata distrutta parte delle coltivazioni.

Quanto allo “sfogliamento”, i concessionari dichiaravano di non poter ricoprire il terreno con fieno o stuoie per depositarvi le foglie, perché tale operazione sarebbe risultata oltremodo costosa e difficile, soprattutto nelle vaste piantagioni e in quelle che si facevano nei salti molto distanti dall’abitato. Il vantaggio sia per loro che per l’Azienda sarebbe stato infimo. Dannosa consideravano poi la pratica di lasciare le foglie fresche per ventiquattr’ore in piccoli mucchi perché potessero facilmente fermentare e annerire; il risultato ottenuto era negativo, soprattutto per i tabacchi migliori. I concessionari chiedevano di poter togliere le foglie e infilzarle subito, ma tale operazione non era eseguibile con sole quaranta foglie, perché in tal caso sarebbero stati necessari molti lavoratori in più, per evitare ritardi ed eventuali multe, e le spese sarebbero state maggiori.

I coltivatori non ritenevano inoltre giusto il sistema imposto dall’intendente di sostituire ai tronchi le canne, che resistevano poco ai venti e alle piogge e si rovesciavano facilmente; seguendo i nuovi criteri, le foglie si sarebbero rovinare e, di conseguenza, sarebbero state pagate ad un prezzo minore. Oltre a ciò essi facevano presente che la sostituzione richiesta avrebbe comportato una spesa che non tutti potevano affrontare. Era infine necessario lasciare riposare le foglie per almeno tre giorni, senza ammassarle, dopo averle ritirate dai tronchi ai quali erano appese. In tale lasso di tempo la fermentazione avveniva meglio, “senza molto precipizio”, come sarebbe invece accaduto riducendo subito le foglie in mazzi; in quest’ultimo caso vi era il “sicuro pericolo” che annerissero e si rovinassero, una volta consegnate ai magazzini, procurando gravissimi danni all’Azienda.

I contrasti tra i concessionari sassaresi e l’intendente generale riguardavano quindi sia i terreni che i sistemi di coltivazione e di

raccolta e fermentazione delle foglie. Gli agricoltori non volevano modificare i metodi sempre seguiti, in quanto li ritenevano migliori di quelli imposti, e non volevano sobbarcarsi ulteriori spese. E' vero, però, che nelle relazioni degli intendenti e degli amministratori dell'Azienda si sono trovate frequenti critiche ai sistemi comunemente utilizzati, con i quali si ottenevano foglie non buone e, quindi, tabacchi di qualità scadente. La fissazione di nuove norme era pertanto giustificata dal tentativo di migliorare la produzione e di renderla competitiva nel mercato estero.

Da un lato vi era quindi la teoria, che non sempre teneva conto delle caratteristiche naturali e socioeconomiche dell'isola <sup>(98)</sup>, dall'altro la pratica, che aveva ugualmente i suoi limiti. Le norme contenute nel pregone dell'intendente Botton non furono modificate, col risultato di una drastica diminuzione della coltivazione. "Nel 1846 – sostiene l'Angius nel *Dizionario* del Casalis – appena entrarono nei magazzini della fabbrica quattrocento cantare; nell'anno seguente molto meno, perché essendosi rinnovati gli antichi regolamenti dell'intendente Bottone, regolamenti perniciosi, che non furono mai osservati, pochissimi fecero questa coltura, gli altri si astennero per non subire una perdita <sup>(99)</sup>).

I timori sia dei concessionari che del Consiglio civico di Sassari si rivelarono quindi fondati e ben presto si verificò anche la temuta impossibilità dei contadini di pagare l'affitto dei terreni. Il 9

---

(98) Di tale comportamento è un esempio la decisione del Bogino, del 1769, di fissare il prezzo del tabacco Punta di Marocco a 4 lire piemontesi la libbra. Il direttore dell'Azienda Giuseppe Antonio Garino considerò eccessiva tale valutazione, ritenendola più opportuna nei territori di terraferma che in Sardegna dove, per le disagiate condizioni economiche della popolazione, si stentava a vendere anche un tabacco molto più gradito e immesso nel mercato ad un prezzo inferiore (*Promemoria sugli articoli di Dispaccio di S.E. Conte Bogino de' 18 settembre 1771 a riguardo dell'Azienda del tabacco*, A.S.T., cat. 10, marzo 2, f. 58).

(99) G. CASALIS, *Dizionario storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, r. anast., *Provincia di Sassari*, terzo volume, Editrice Sardegna, Cagliari 1987-88, p. 148.

marzo del 1847 il conte d'Ittiri, in qualità di sindaco, inviò all'intendente generale una lettera da cui emerge che molti agricoltori avevano preso in affitto delle terre e non erano in grado di pagare il canone pattuito <sup>(100)</sup>. L'anno successivo il conte e il prof. Achenza fecero presente al ministro delle Finanze che la miseria nella città era "spaventevole", mancavano i generi di prima necessità e i mezzi per acquistarli poiché era fallito anche il raccolto delle olive, "unico prodotto" che i proprietari sassaresi avevano per vivere. Come sistema per migliorare le condizioni della popolazione essi chiesero e ottennero la sospensione delle disposizioni contenute nel provvedimento del conte Botton. Va però sottolineato che tali prescrizioni venivano reintrodotte o sospese a seconda delle istanze presentate e delle condizioni particolari di volta in volta determinatesi. Dall'analisi delle fonti archivistiche emerge che le promesse più volte fatte di un'applicazione elastica della normativa e della tollerabilità di eventuali infrazioni non sempre vennero mantenute. La situazione che si creò di conseguenza nel territorio di Sassari venne descritta in maniera precisa dai due sindaci nella lettera inviata al ministro delle Finanze il 28 febbraio 1848: "...non l'incaricamento del fitto delle terre, ma tutt'altre ben diverse sono le cause che inceppano, che impediscono affatto la coltivazione del tabacco, esponendo i concessionari a tali e tante contravvenzioni, e multe da poter rimanere rovinati anche senza la minor colpa e dolo" <sup>(101)</sup>.

## **6. L'Azienda del tabacco di fronte al problema dei privilegi e del contrabbando.**

Il funzionamento dell'Azienda del tabacco, come si è visto, dipendeva dal lavoro di molti impiegati che operavano nelle sedi di

---

(100) A.S.S., A.S.C.S., b. 63, f. 2, c.114. Le richieste di dilazioni per il pagamento dei canoni d'affitto delle terre in questi anni furono numerose, sintomo del malessere economico della classe agricola (Id., b.50, f. 1, cc. 209, 218-219v, 222-223v; b. 63, f. 3, c. 25).

(101) A.S.S., A.S.C.S., b. 63, f. 3, cc.140-140v.

Cagliari e di Sassari. Il loro numero elevato in teoria doveva rendere più funzionale la struttura, ma di fatto, anche per via della distanza tra le due fabbriche, favoriva le frodi da parte dello stesso personale. Nel tentativo di arginare le manovre illecite, il governo sabauda cercò di instaurare un sistema di controlli incrociati attraverso la compilazione obbligatoria di registri, libri mastri e relazioni periodiche, con lo scopo di accertare se il lavoro venisse svolto bene nelle varie fasi, dalla semina alla vendita del prodotto. Tra questi documenti, risultano particolarmente interessanti i rapporti e i pareri sull'andamento dell'Azienda che ci permettono di verificare quali problemi questa incontrasse e come cercasse di risolverli. Da essi è possibile rilevare che risultavano dannosi al R. Patrimonio sia i comportamenti fraudolenti del personale della gabella che le donazioni e i privilegi concessi ad alcune persone o a particolari categorie e, ovviamente, i contrabbandi, favoriti dai chilometri di coste dell'isola e dalle numerose rade isolate.

Sui privilegi goduti in maniera più o meno legale da alcune categorie si espresse nel 1771 l'intendente generale Giaime, a proposito del ricorso inoltrato dalle monache cappuccine di Cagliari che non avevano ricevuto la solita "limosina" di tabacco loro corrisposta da lungo tempo <sup>(102)</sup>. Dalle indagini fatte per rilevare la liceità dell'istanza, egli si accorse che nei registri risultavano regalie di tabacco a favore di alcuni impiegati, ma non riuscì a scoprire l'origine e il motivo per cui tale beneficio spettasse soltanto ad essi.

I "privilegiati" erano l'avvocato e il procuratore fiscale patrimoniale che, dal 1759 al 1767, avevano percepito tabacco del tipo

---

(102) Il segretario della Direzione Vallacca sostenne che dal 1765 si distribuivano ogni anno alle monache di Cagliari 24 libbre di zenziglio, del valore di 20 soldi la libbra, mentre quelle di Sassari ricevevano 12 libbre, del valore di 15 soldi ognuna. Negli anni precedenti la quantità variò di frequente (*Promemoria del 3 maggio 1771 dell'Intendente Generale Giaime riguardante la limosina di tabacco solita farsi alle Cappuccine, e le regalie di detto tabacco ad altri soggetti*, in A.S.T., cat. 10, mazzo 2, f. 57).

Siviglia, d'Avana e zenziglio. Dal 1767 mancavano i conti, per cui l'intendente non era in grado di analizzare la situazione sino ai tempi più recenti. In mancanza di commenti da parte del Giaime, non si possono che azzardare delle ipotesi in relazione a questo episodio. La scoperta casuale di tali regalie potrebbe indicare che il sistema di controlli non era particolarmente efficiente, ma non è da escludere che negli anni precedenti si fossero volute favorire espressamente delle persone che ricoprivano incarichi importanti, per indurle a svolgere bene il lavoro difendendo gli interessi del sovrano. Le perdite derivanti da tali privilegi sarebbero state sicuramente compensate dai maggiori introiti ottenuti con un più attivo controllo.

Non mancavano, comunque, i casi in cui gli impiegati approfittavano del ruolo ricoperto per favorire interessi personali. Controverta appare la figura di Antonio Amoretti, che nel 1767 accettò l'incarico di direttore della sede di Sassari dell'Azienda dei tabacchi. Egli possedeva una fabbrica dello stesso genere a Serravalle, per cui era già pratico di ogni sorta di manipolazione e conosceva i metodi migliori di coltivare le piante e di raccogliere, separare e trattare le foglie.

Lo scopo primario dell'Amoretti, come egli stesso affermò nell'accettare l'incarico, era quello di accrescere i profitti dell'Azienda; promise, infatti, che si sarebbe adoperato con tutta la sua esperienza per ricavare dalle piantagioni la maggior quantità di prodotto possibile. Abbandonando la sua fabbrica e il suo negozio di tabacchi a Serravalle, doveva occuparsi soltanto del buon andamento dello stabilimento sassarese <sup>(103)</sup>. Negli anni successivi, tuttavia, questo entrò in crisi ed i motivi furono rimarcati nel 1772 dal direttore generale Garino, il quale mise in risalto l'inefficienza dell'Amoretti e il suo scarso impegno nel dirigere l'Azienda a lui affidata negli anni 1767 e 1768.

---

(103) *Proposizione di Antonio Amoretti d'Oneglia di recarsi in Sardegna ad assumere la Vice Direzione dell'Azienda del tabacco* (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f. 48).

Le accuse rivoltegli erano piuttosto gravi. Dal punto di vista professionale aveva dimostrato di non essere molto scrupoloso dal momento che, assieme ai suoi collaboratori, aveva preparato un nuovo tipo di tabacco, chiamato Punta di Marocco, manipolando il tipo comune con varie droghe, immerse in una miscela oleosa, e ottenendo così un prodotto molto profumato, ma che col tempo aveva presentato degli inconvenienti <sup>(104)</sup>.

Un'altra testimonianza della sua cattiva amministrazione la riscontriamo in una lettera inviata nel 1771 all'avvocato Capriata da Domenico Galvagni, che denunciò gli abusi e le malversazioni compiuti dall'Amoretti <sup>(105)</sup>. Egli riteneva che l'ingerenza eccessiva della moglie del direttore nella gestione della fabbrica avesse avuto conseguenze pregiudizievoli per gli interessi regi. L'Amoretti aveva imposto l'inserimento nel libro paga delle sue quattro piccole figlie, per cui, anche se queste non lavoravano nello stabilimento, ricevevano, sotto il nome di altre donne e a danno della regia Azienda, il salario giornaliero come le altre lavoratrici <sup>(106)</sup>. Aveva inoltre fatto seminare e coltivare nel cortile antistante la fabbrica ogni genere di ortaggi per proprio uso e profitto, facendo gravare le spese sull'Azienda. E perché i suoi superiori non si accorgessero di ciò, si

---

(104) Immerso nella miscela, che poteva essere di olio comune o di olio di mandorle dolci, il tabacco diventava infatti quasi impalpabile e con la conservazione, quindi con l'invecchiamento, la sua bontà non solo non migliorava anzi peggiorava. Quello lavorato in maniera semplice e naturale, invece, lasciava sentire la sua intrinseca bontà soltanto dopo qualche anno. Ciò costituiva però un vantaggio perché il tabacco poteva essere conservato ed era possibile pertanto farne grandi scorte nei magazzini, senza pericolo di perdita economica. Non molto lusinghiero fu il giudizio del direttore generale anche su tre qualità di Rapè trasmesse all'Azienda di Cagliari (*Promemoria del Direttore Generale Garino*, cit.).

(105) *Copia di lettere del Sig. Domenico Galvagni scritta al sig. avvocato Capriata in data 15 aprile 1771* (A. S. T., cat. 10, mazzo 2, f. 55).

(106) Il Galvagni precisava che soltanto qualche volta, per divertimento, le ragazze sfogliavano le piante di tabacco. Queste operazioni saltuarie non potevano essere considerate un lavoro continuativo, tale da giustificare un regolare stipendio.

era avvalso della complicità di Giacomo Giuseppe Sequi, assistente allo stanco, con il compito di registrare gli stipendi e le spese. Quest'ultimo aveva fatto figurare i lavori compiuti nel cortile come giornate dedicate alla coltivazione del tabacco nel campo di Santa Maria, per cui la spesa annua risultava piuttosto elevata. Il direttore aveva anche consumato grosse quantità di orzo – il doppio del necessario – che serviva ad alimentare i cavalli utilizzati per le macine della fabbrica, poiché con esso era solito nutrire i numerosi animali di sua proprietà: due capre, un montone, un capriolo, diverse galline e capponi. Aveva utilizzato per proprio uso la legna acquistata per fare seccare le foglie di tabacco nel forno. L'Amoretti e i suoi collaboratori, infine, si erano procurati i doppioni delle chiavi di tutti i locali "strategici" della fabbrica e dei magazzini e avevano prelevato del tabacco già lavorato, rivendendolo con profitto.

Il Galvagni precisò che l'amministrazione dell'Amoretti era sicuramente peggiore di quella del Gautier, accusato a suo tempo di comportamenti illeciti, con l'aiuto dello stesso Giacomo Giuseppe Sequi. L'uso improprio sia del materiale vario della fabbrica che dello stesso tabacco era reso possibile dalla complicità dell'assistente allo stanco, definito dal Galvagni "uomo giustamente di poca fede, e coscienza", molto amico dell'Amoretti, di tutta la sua famiglia e persino delle guardie, che risultava facessero parte della tresca. In tali "manovre" tutti erano avvantaggiati dal fatto che il controllore della fabbrica non svolgeva i suoi compiti con la dovuta attenzione e che il cassiere aveva altre impegnative occupazioni altrove.

Ai problemi dovuti alle frodi degli impiegati si aggiungevano per l'Azienda quelli causati dagli ecclesiastici, con i quali sorgevano frequenti contrasti. In primo luogo molti di essi avanzarono ripetute richieste di poter coltivare del tabacco, per uso personale, in terreni di loro proprietà. Nell'ottobre del 1739 l'avvocato fiscale patrimoniale Cani intervenne sull'argomento in seguito alla doman-

da presentata il 20 luglio dai canonici del Capitolo di Sassari. L'istanza si basava sulla constatazione che molte delle terre a loro destinate in beneficio erano particolarmente adatte a tale coltivazione, però l'avvocato mise in risalto l'inopportunità della concessione richiesta. Egli ricordò che in passato i terreni in questione erano stati destinati a quel tipo di coltura ma nel periodo in cui non esisteva ancora lo stanco. Durante il vicereame del marchese di Cortanze era stato compilato un registro, dopo una esatta ricognizione delle terre, soprattutto nel territorio della città di Sassari, con lo scopo di stabilire esattamente dove permettere la tabacchicoltura. In seguito ai risultati dei controlli effettuati, si erano ridotti notevolmente i permessi di coltivazione, che poteva essere praticata soltanto negli appezzamenti elencati nel registro regio. Era stato inoltre concesso ai canonici lo sconto di 1/4 sul prezzo del tabacco comprato per uso personale, in modo che essi non avessero bisogno di coltivarlo nelle loro terre. Il divieto non era dovuto quindi alla volontà dell'appaltatore, ma alle decisioni del sovrano, messe in pratica dal viceré.

L'autorizzazione chiesta, secondo l'avvocato, non poteva essere accordata anche perché sarebbe risultata pregiudizievole agli interessi regi. In caso di concessione, sarebbero infatti pervenute numerosissime istanze da parte di altri canonici o di altri soggetti ai quali era già stata respinta la domanda e che, per tale motivo, avevano destinato le proprie terre ad altre coltivazioni, meno remunerative ma ugualmente utili. Quanto poi alla clausola, inserita nella supplica, dell'obbligo da parte degli ecclesiastici di consegnare agli appaltatori la foglia eccedente, il Cani non la riteneva "attendibile", ovvero una garanzia, in quanto l'esperienza aveva dimostrato l'inutilità di tale cautela per evitare le frodi. Nonostante l'obbligo, la maggior parte delle foglie veniva infatti nascosta; in caso di consegna, poi, non si poteva obbligare l'appaltatore a comprarne in quantità maggiore rispetto alle necessità. Tutte le considerazioni fatte

inducevano a ritenere la concessione del permesso sfavorevole agli interessi pubblici e, quindi, da negare <sup>(107)</sup>.

Anche i cappuccini della cittadina di Sorso, qualche anno più tardi, chiesero di poter piantare all'interno del convento tabacco per uso personale, facendo presente la loro povertà e la conseguente impossibilità di acquistare il prodotto. L'autorizzazione doveva essere pertanto concessa come atto umanitario e con lo scopo di evitare che i religiosi si rivolgessero al regio stanco alla stregua di mendicanti <sup>(108)</sup>.

Il motivo che impediva di dare l'assenso alle varie richieste era soprattutto il timore del contrabbando che potevano commettere gli ecclesiastici, più difficilmente controllabili per via dei privilegi di cui essi godevano. Particolarmente delicato risultò il ritrovamento di tabacco nel convento di Bonaria. Nel gennaio del 1791 il vice-intendente Matta fece una relazione in proposito al conte di Saint Laurent, pregandolo di attivarsi per "procurare su di ciò qualche Regia provvidenza" <sup>(109)</sup>. Dal suo rapporto emerge che, su istanza dell'arrendatore della gabella, le guardie del R. Patrimonio, con l'assenso del promotore fiscale della Curia cagliaritana, avevano fatto un'ispezione nel convento e avevano trovato nella cella di un religioso una quantità di tabacco d'Avana in polvere superiore ai quattro cantari e mezzo. Il prodotto era stato sequestrato e si erano effettuati i necessari controlli per verificare i responsabili del contrabbando e restituire quindi la merce all'erario. A questo punto, la Cu-

---

(107) *Parere dell'avvocato fiscale patrimoniale Cani sopra il memoriale del Capitolo di Sassari, in cui domanda il permesso di poter far semineri di tabacco in alcune terre spettanti ai loro benefizj*, in A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f. 6.

(108) *Supplica de Cappuccini della Villa di Sorso di poter piantar tabacco nella clausura del Convento per l'uso soltanto de religiosi loro*, 3 gennaio 1757 (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f. 11).

(109) *Relazione del Matta al conte di S. Laurent, del 30 gennaio 1751* (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f. 8).

ria Arcivescovile aveva richiesto la consegna di tutto il tabacco, con la motivazione che era stato trovato in luogo immune dalla giurisdizione regia. Il Tribunale Patrimoniale si era rifiutato di cederlo, facendo presente l'obbligo per tutti, compresi gli ecclesiastici, di restituire subito i beni che fossero stati introdotti od estratti dal Regno contravvenendo agli ordini del sovrano. Al giudice ecclesiastico spettava soltanto la punizione del colpevole o l'esazione della penale, corrispondente al reato, per disporne a suo arbitrio in elemosine o in altri usi pii, mentre doveva restare al fisco la merce contrabbandata.

Questa disposizione sembrava basata su giuste motivazioni al viceintendente generale e all'avvocato fiscale patrimoniale, mentre veniva contestata dal vicario generale ecclesiastico, sulla base dell'editto del 9 aprile 1728, del monsignor Faletti, arcivescovo di Cagliari, cui aveva fatto seguito il 22 aprile quello pressoché identico dell'arcivescovo di Sassari.

La differenza di vedute tra il tribunale ecclesiastico e il tribunale patrimoniale poteva far scaturire una controversia di carattere giuridico, ma poiché il R. Patrimonio temeva che con l'intervento del giudice delle contenzioni <sup>(110)</sup> potessero soccombere le ragioni del fisco, ritenne più conveniente affidarsi ad un espediente provvisorio. Questo consisteva nella consegna del tabacco alla Curia, con espressa richiesta, però, che con quell'atto non venissero pregiudicati i diritti fiscali del sovrano e il suo dominio su tutti i beni contrabbandati, anche se si fossero trovati in luoghi immuni, e che si consegnasse tutto il tabacco agli arrendatori, previa stima.

Il viceintendente ammise che, dopo la pubblicazione dei due editti del 1728, per più di 22 anni la Curia Ecclesiastica aveva sem-

---

(110) Il tribunale del giudice delle contenzioni decideva sulle controversie che sorgevano tra la giurisdizione regia e quella ecclesiastica. Nei *Regolamenti per il Regno di Sardegna*, emanati da Carlo Emanuele III il 10 aprile 1755, all'articolo 37 si precisava che il giudizio era inappellabile, salvo quando i giudici ecclesiastici procedevano di fatto oppure era concessa una regalia da parte del sovrano.

pre disposto del tabacco di contrabbando, utilizzandone il ricavato per usi pii; soltanto in pochi casi, dopo aver verificato che il colpevole dell'occultamento del prodotto in una Chiesa o in un convento era un laico, si era preferito attribuire l'importo della vendita al R. Patrimonio. Nel caso specifico dell'attività di contrabbando nel convento di Bonaria non risultava che l'ecclesiastico avesse avuto dei complici tra la popolazione.

Il problema maggiore da risolvere, secondo il Matta, era l'interpretazione dell'editto; il giudice ecclesiastico sosteneva che era stato concordato col viceré in tutti i suoi capi, mentre a lui risultava che tale accordo sussistesse soltanto per la parte relativa alla riduzione del prezzo d'acquisto del tabacco della gabella. Il viceintendente contestava, quindi, il disposto dell'editto riguardante l'applicazione del "commissio" ad usi pii, in quanto non riteneva possibile che il viceré avesse acconsentito a rinunciare a beni che erano regalia del sovrano senza averne prima chiesto l'assenso. La vertenza poteva essere composta con la promulgazione di una carta reale o di un nuovo editto da parte dell'arcivescovo di Cagliari, che imponesse agli ecclesiastici altre pene in caso di contrabbando e non disponesse dei beni, in quanto appartenenti al R. Patrimonio.

Un giudizio sugli editti dei due arcivescovi venne espresso anche dall'avvocato fiscale Dani, che propose i mezzi per cautelare gli interessi regi <sup>(111)</sup>. Nella sua memoria egli ricordò che il primo provvedimento era stato emanato in seguito agli accordi presi tra il marchese di Cortanze, in qualità di viceré, e monsignor Faletti, arcivescovo di Cagliari; contenevano, a suo parere, molte decisioni che pregiudicavano gli interessi regi, come l'obbligo di consegnare il prodotto di contrabbando ritrovato in luoghi sacri ai prelati, che

---

(111) *Parere del 28 marzo 1751 dell'avvocato F. R. Dani, in cui... propone i mezzi da praticarsi in occasione del contrabbando... a cautela dei diritti regali* (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f.8)

l'avrebbero utilizzato per "usi pii", mentre doveva spettare di regola al R. Patrimonio o all'accensatore.

Non meno dannosi risultavano, secondo l'avvocato, i provvedimenti che favorivano eccessivamente gli ecclesiastici, soprattutto quello che consentiva l'acquisto di tabacco dalla regia Azienda ad un prezzo inferiore rispetto ai laici; egli contestava anche la norma che lasciava proseguire la semina e la coltivazione in terreni per i quali si era ottenuta l'autorizzazione da parte del governo imperiale. Ciononostante, valutati complessivamente gli editti, il Dani li riteneva abbastanza favorevoli alla gabella per diverse disposizioni in essi contenute <sup>(112)</sup>. Nonostante gli aspetti negativi evidenziati, egli non ritenne quindi opportuna l'emanazione di un nuovo provvedimento contrario all'editto del 1728 in quanto, prima di innovare, era a suo avviso necessario approfondire la materia e chiarire il contenuto di alcune norme, in modo da non creare in futuro dei problemi. Il suo parere può così riassumersi: il sovrano non doveva intervenire in tempi stretti, rischiando di inasprire i rapporti con la Curia ecclesiastica, per via dell'emanazione di un provvedimento non ponderato in maniera adeguata. Non si doveva neanche obbli-

---

(112) Un giudizio complessivamente positivo egli espresse sulla norma che proibiva agli ecclesiastici d'introdurre, tenere per sé o per altri, alcun genere di tabacchi, tanto in polvere che in foglia, obbligandoli a servirsi di quello fornito dalla regia Azienda nella quantità massima di dodici libbre l'anno; in caso di violazione, la pena pecuniaria era di cinquanta scudi per la prima volta, di cento scudi in caso di recidiva, e ad essa se ne potevano aggiungere altre applicabili ai luoghi pii secondo l'arbitrio del prelado. Tale proibizione poteva servire ad impedire il contrabbando da parte degli ecclesiastici, giacché la potestà secolare non poteva imporre loro simili pene pecuniarie.

Anche se essi potevano ancora coltivare tabacco in terreni concessi in privilegio dal governo imperiale, dovevano consegnare le foglie alla regia gabella senza patteggiare il prezzo, anzi dovevano avvisare i responsabili dell'Azienda, in modo che questi mandassero il perito per determinarne il valore prima che venissero tagliate. Altra norma relativamente favorevole agli interessi regi era quella che dava il permesso ai ministri patrimoniali di effettuare perquisizioni nei luoghi sacri, nei conventi e nelle abitazioni degli ecclesiastici, nel caso vi fosse il sospetto di contrabbandi. Si potevano evitare in tal modo contestazioni che, in mancanza di apposite norme, si sarebbero sicuramente verificate.

gare l'arcivescovo a riformare l'editto contestato, in quanto una richiesta perentoria avrebbe potuto portare a dei contrasti tra i due poteri. In attesa di un esame attento della materia, quindi, gli amministratori della gabella avrebbero potuto accontentarsi dei vantaggi che al momento potevano trarre.

La posizione dell'avvocato era quindi contraria a quella del viceintendente Matta che chiedeva una modifica della normativa. Seguendo i suggerimenti di quest'ultimo, venne creata una giunta, composta da ministri della R. Intendenza e della R. Udienza, col compito di stabilire se il corrispettivo del tabacco trovato nel convento di Bonaria fosse da utilizzarsi per usi pii, come riteneva la Curia, oppure dovesse essere ceduto per intero a favore del fisco, come chiedevano i ministri della Reale Intendenza <sup>(113)</sup>.

Dopo aver attentamente esaminato i fatti accaduti, la commissione decise che le norme dell'editto del 1728 andavano comunque applicate perché era stato fatto con l'accordo del viceré; del suo contenuto erano inoltre a conoscenza sia il governo che il reggente la R. Cancelleria e i ministri della R. Udienza e della R. Intendenza. Il provvedimento, si precisava, era stato osservato in tutte le altre diocesi del Regno e, ogni volta che si era rinvenuto tabacco di contrabbando nei luoghi sacri o nelle case degli ecclesiastici, l'arrendatore della gabella ne aveva sempre pagato in contanti all'amministratore della Curia due porzioni del suo valore, da impiegarsi in usi pii. Si sottolineò, inoltre, che in passato vi erano state numerose discussioni, soprattutto con la Curia Arcivescovile Turritana, ma nei registri non risultava che il governo avesse mai voluto opporsi a quanto disposto dagli editti degli arcivescovi di Cagliari e di Sassari. Anzi, dopo la loro pubblicazione, il viceré di allora, il marchese

---

(113) *Parere della Giunta sopra la controversia insorta tra la R. Intendenza e la Curia Arcivescovile di Cagliari per il contrabbando del tabacco che si è ritrovato nel Convento di Bonaria* (A.S.T., cat. 10, mazzo 1, f.8).

di Cortanze, aveva fatto pubblicare un pregone col quale si proibiva agli ecclesiastici di piantare il tabacco, tranne che nei terreni già destinati a tal uso sotto il governo imperiale, coerentemente a quanto disposto negli editti stessi. Era quindi evidente che vi fosse un accordo tra le due autorità.

La commissione ricordò anche che la gabella era stata introdotta “con molta cautela, ed arte” dal governo austriaco, dopo che la corona di Spagna aveva stabilito di non esigere nell’isola altri tributi, salvo quelli previsti per situazioni eccezionali (incoronazioni, matrimoni, riscatto della persona del re o dei suoi successori o di invasione del Regno). Era opportuno mantenerla in vigore considerato che da essa si ricavava un gettito rilevante, destinato ad aumentare negli anni. Il governo sabaudo aveva inoltre ottenuto il consenso dei tre Stamenti che, nel prestare giuramento, avevano chiesto che si mantenessero in vigore le leggi, gli Statuti e i privilegi che si osservavano durante il governo imperiale. Certamente i profitti della gabella erano compromessi dall’eccessiva libertà lasciata agli ecclesiastici, ma difficilmente questa poteva essere ristretta o eliminata per via delle “infinite” esenzioni. Conveniva pertanto che i vescovi, con la loro autorità, dessero una mano perché le immunità non apportassero eccessivo danno al R. Erario. I vari limiti imposti nel corso degli anni, per evitare gli abusi ad opera degli ecclesiastici, avevano portato dei vantaggi e questi erano dovuti all’osservanza degli editti emanati dagli arcivescovi locali. I danni che potevano derivare dal contrabbando in luoghi sacri erano, dunque, inferiori ai benefici. Se si fosse modificato il sistema vigente, si sarebbero create, a detta della commissione, continue discussioni che, per la delicatezza della materia e per i tempi lunghi necessari a risolvere i singoli problemi, avrebbero finito per recare pregiudizi alla gabella. La soluzione migliore era dunque quella di conservare le cose come stavano al momento, cercando di intervenire con puntualità nei casi di contravvenzione.

## **Conclusioni**

Il quadro che emerge dall'analisi dei documenti evidenzia una situazione conflittuale tra il governo sabauda e la popolazione sarda, in particolare la classe agricola. Il primo vedeva nella gabella del tabacco un valido mezzo per aumentare le entrate del R. Patrimonio e, per raggiungere tale obiettivo, emanò una serie di provvedimenti diretti a tutelare gli interessi dell'Azienda. Le disposizioni erano rivolte soprattutto ai contadini, abituati a coltivare liberamente il tabacco e a vendere le foglie senza restrizioni. Il loro comportamento, da quanto si è potuto verificare dalla documentazione archivistica, fu di conseguenza abbastanza riottoso: non seguivano spesso le regole imposte dall'alto per la coltura della pianta e la raccolta e consegna delle foglie; cercavano di vendere la merce ai contrabbandieri per spuntare prezzi maggiori di quelli praticati dall'amministrazione della gabella; nel tentativo di guadagnare di più, talvolta coltivavano terreni per i quali non avevano la licenza e facevano pressioni sui periti perché valutassero bene la merce, arrivando non di rado anche alle minacce.

Questa condotta non certo esemplare potrebbe giustificare la decisione del governo sabauda di appaltare la gabella ad una società svizzera e di compiere l'atto, che il Bernardino definisce "impolitico e antieconomico", di chiudere la fabbrica di Sassari e trasferire a Cagliari tutte le operazioni di manipolazione del tabacco; la scelta danneggiò notevolmente l'economia del Capo settentrionale dell'isola; dei mancati guadagni dei concessionari risentirono anche i proprietari terrieri, ai quali non vennero pagati gli affitti, e i produttori di beni di prima necessità che si trovarono con molta merce invenduta.

Considerati i risultati della rigida legislazione in materia e del nuovo appalto, alcuni studiosi sottolineano la poca sensibilità del governo sabauda verso la popolazione sarda, i cui guadagni – che per la maggior parte degli agricoltori non erano altro che i pochi

soldi necessari per vivere – vennero sacrificati per favorire gli interessi del fisco. Se si vuole fornire un'interpretazione quanto più obiettiva delle scelte governative nel settore che stiamo esaminando, ritengo che sia opportuno chiedersi se questo comportamento sia stato il risultato di una politica sbagliata, portata avanti senza la minima preoccupazione per le conseguenze che i provvedimenti intrapresi potevano avere sulla popolazione sarda, o se potevano esserci alla base altri motivi. Si è già detto che l'ottica in cui si mossero il sovrano e gli amministratori della gabella fu prevalentemente quella di incrementare le entrate statali, obiettivo che si poteva raggiungere con un severo regolamento della produzione e delle vendite e con un commercio regolare ed attivo con altri Stati italiani ed esteri. Dall'esame dei documenti è emerso, però, che il tabacco sardo spesso non aveva i requisiti necessari – buona qualità e prezzo competitivo - per dar vita ad una rete di traffici vantaggiosa; la scarsa bontà dipendeva in genere dal mancato impiego delle tecniche indicate ripetutamente ed imposte senza risultati evidenti; le frodi a discapito della gabella erano frequenti da parte dei concessionari e dei lavoratori ma, talvolta, venivano commesse anche dagli stessi amministratori dell'Azienda; il controllo dei traffici illeciti era affidato alla coscienza e all'abilità di impiegati che avevano dimostrato in più occasioni di non essere affidabili. A tal proposito le lamentele da parte dei funzionari governativi erano frequenti e si potrebbero citare diversi casi di malversazioni; mi limito a riportare una frase dell'intendente generale Bongino, che non riguarda la gabella del tabacco ma riflette in maniera incisiva la corruzione dei ministri patrimoniali e dei subdelegati, incaricati di controllare che non si verificassero frodi: “ Hanno questi ministri delle mandre; che confidano alla custodia de sud.tti pastori, quindi si servono di costoro, sebbene con qualche cautela, per fare estrarre di contrabbando li generi sottoposti alla tratta sicché il numero dei ministri patrimoniali, il battere che fanno le strade da un tempo all'altro, e la pretesa

loro vigilanza è una vera impostura e zelo apparente, poiché in realtà zappano dai fundamenti la sostanza delle Gabelle, delle Dogane e delle Tratte” (114).

Se consideriamo le perdite derivanti all’Azienda dei tabacchi dalla corruzione degli impiegati e dalle frodi dei concessionari e gli altri problemi che essa doveva affrontare, si può considerare la decisione del governo sabauda di cedere all’azienda svizzera i diritti di manipolazione quasi una scelta necessaria. Si trattò di una risoluzione che mirava a garantire al R. Patrimonio un introito fisso all’anno, considerato che la gestione in economia al momento non dava profitti sufficienti. Non tenne però conto delle conseguenze che la nuova gestione poteva avere per la popolazione isolana, come d’altronde avvenne per le scelte di politica fiscale attuate in altri settori produttivi.

---

(114) A. BONGINO, *Relazione di vari progetti sopra diverse materie che riflettono la Sardegna*. Il manoscritto, del 1776, si trova presso la Biblioteca Reale di Torino.

